



CITTA' DI ASTI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/09/1961 con provvedimento n. 251, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 09/11/1961 n. 22736/div. 2° - spec. 1404

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 22/04/1970, n. 198 approvata dalla G.P.A. nella seduta del 12/06/1970 n. 14359/div. 2° - spec. 6383

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 24/07/1971, n. 210 approvata dalla G.P.A. nella seduta del 10/09/1971 n. 15510

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 27/05/1986, n. 330

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 30/12/1986, n. 714

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 29/02/1988, n. 288

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 13/06/1988, n. 579

Modificato con Deliberazioni della Giunta Comunale nella seduta del 13/04/1989, n. 906 e 907 ratificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale nella seduta del 05/06/1989, n. 233 e 234

Modificato con Deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del 09/10/1989, n. 2818 ratificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 27/02/1990, n. 84

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 22/07/1999, n. 50

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 28/02/2001, n. 15

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 01/10/2003, n. 98

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 22/05/2018, n. 37 in vigore dal 28/06/2018

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 14/05/2020, n. 19

CAPO I

DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 1

Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dell'Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2

Suolo e luoghi pubblici

Le norme che disciplinano la Polizia Urbana per gli spazi e i luoghi pubblici, sono estese agli spazi e ai luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso e aperti al pubblico, compresi i portici e relativi spazi interpilastri, nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2bis

Individuazione aree ex art. 9 comma 3 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 3 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, sono individuate le strutture/aree urbane così come di seguito esplicitate:
 - area ricompresa all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie/piazze anch'esse incluse: corso Matteotti, via Grassi, via Govone, via Toti, via Scarampi, piazza Cagni, via Isnardi, corso Alfieri, piazza S. Caterina, via Varrone, via San Gottardo, via Natta, piazza Catena, via Hope, via Battisti, corso Alfieri, piazza I Maggio, via Calosso, piazzale Vittoria, corso alla Vittoria, via Rosselli, corso G. Ferraris, corso Einaudi, piazza Marconi. Così come graficamente evidenziato nella piantina allegata al presente articolo.
 - le aree adiacenti le scuole ed i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze entro 100 metri.
 - il sito universitario "Cardinal Massaia" e le sue pertinenze entro 100 metri, ivi comprese le aree a parcheggio esterne collocate a lato del corso Dante e del corso Pertini.
 - tutte le aree adibite a verde pubblico entro 100 metri.
2. A tutela del decoro di questi particolari luoghi, coloro che pongano in atto le condotte di cui ai precedenti commi 1 e 2 dello stesso art. 9, ivi comprese quelle specificate agli articoli 43 commi 2-3, 43 bis e 78 del presente Regolamento, sono sanzionati secondo quanto previsto dal medesimo art. 9. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 3

Facoltà degli agenti di Polizia Municipale

Gli Agenti di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere ai cortili, agli anditi, alle scale, ai corridoi delle soffitte e dei sotterranei delle case, alle officine, alle botteghe ed agli stabilimenti tutti sottoposti all'ispezione e vigilanza della polizia municipale. Hanno pure accesso nei laboratori, nei retro bottega e nelle cantine annesse alle botteghe.

Art. 4

Delimitazione di zone

Agli effetti del presente regolamento le zone del Comune per le quali sono stabilite speciali norme di polizia urbana e rurale, sono delimitate come segue:

1. *Zona Urbana* – limitata dal corso Stazione, corso Torino, corso XXV Aprile, via Conte Verde, strada Fortino, corso Volta, corso Casale, corso Alessandria, viale Pilone, corso Palestro, via antica Cittadella, Ferrovia Asti-Alessandria, corso Savona fino al ponte Tanaro.
2. *Zona Periferica* – delimitata internamente dai confini del centro urbano, ed esternamente dai confini delle frazioni del Comune.
3. *Zona Rurale* – il territorio delle frazioni del Comune.

Art. 5

Stemma Civico

E' vietato qualunque uso dello stemma civico da parte di chi non ne abbia autorizzazione scritta dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Bandiera Nazionale

Ferme le disposizioni della Legge 24 dicembre 1925, n. 2264, la bandiera nazionale, quando ne sia prescritta l'esposizione, deve essere esposta nelle prime ore del mattino e ritirata all'imbrunire.

E' vietato esporre alla vista del pubblico bandiere stinte, macchiate o comunque in stato non confacente con l'alto significato del simbolo della Patria. E' altresì vietato esporre la bandiera nazionale a scopo pubblicitario o reclamistico e in giorni non ufficialmente dichiarati feste nazionali.

CAPO II SUOLO PUBBLICO

Art. 7

Occupazione delle aree pubbliche

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di suolo e di aree pubbliche, ogni occupazione di suolo pubblico, deve essere concessa ed autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Le concessioni sono fatte, dietro richiesta degli interessati, dal Sindaco per le occupazioni temporanee e dalla Giunta Municipale per quelle permanenti, sempre quando le credano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità, del decoro cittadino, dei pubblici servizi e del patrimonio stradale.

Alla medesima disciplina sono soggette le occupazioni precarie e momentanee degli spazi soprastanti al suolo pubblico.

Art. 8

Limitazione per occupazioni di aree pubbliche

Di notte, da un'ora dopo il calare ad un'ora avanti il sorgere del sole, ogni permesso di occupazione si intende sospeso, salvo diversa disposizione contemplata nel permesso stesso.

Art. 9

Modalità per carico e scarico delle merci

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Autorità Comunale la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla, per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, ed evitando ogni danno o ingombro al suolo pubblico.

Ad operazione ultimata il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.

Dette operazioni saranno comunque vietate quando impediscano la libera circolazione dei veicoli.

Art. 10

Scarico di rottami e detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi natura se non nei luoghi autorizzati dall'Autorità Comunale. Le eventuali pubbliche discariche saranno rese note con manifesto del Sindaco.

E' pure vietato il trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere se non dopo aver ottenuto il permesso dell'Autorità Comunale, la quale stabilirà di volta in volta l'itinerario da percorrere fino ai luoghi di scarico. Il trasporto dei materiali dovrà essere eseguito coi veicoli atti ad evitare disseminazioni e polverio.

Art. 11

Esposizione di merci all'esterno dei negozi

Ferme le prescrizioni dei Regolamenti di igiene, l'esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi, non potrà essere autorizzata dall'Autorità Comunale se non in vie e piazze per le quali non ostino ragioni di decoro e di circolazione.

Art. 12

Condutture dell'energia elettrica, del gas e di linee telefoniche

Il collocamento di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che vi si dovessero apportare, sono concesse, in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle norme speciali che saranno indicate

nel relativo permesso da accordarsi dall'Autorità Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni di che al Regolamento per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso a giudizio dell'Autorità Comunale ed essere tinteggiate in modo uniforme secondo le prescrizioni di cui nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Municipio, le sue condutture, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici nonché di quelli privati, per tinteggiatura, riparazioni e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del Concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto, e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno quindi notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Art. 13

Spettacoli e trattenimenti all'aperto su suolo pubblico

Ferme le prescrizioni della Legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale.

CAPO III PULIZIA DELLA CITTA'

Art. 14 (modificato con D.C.C. n. 288 del 29/02/1988 e con D.G.C. n. 907 del 13/04/1989 ratificato con D.C.C. n. 234 del 05/06/1989)

Nettezza del suolo pubblico

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, avanzi di erbaggi, di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

In particolare è vietato ivi gettare o comunque abbandonare carte, cartacce, pacchetti di sigarette, giornali, piccoli oggetti di uso personale quali accendini, fazzolettini di carta, residui o rifiuti in minima quantità.

E' inoltre proibito abbandonare sul suolo pubblico, al di fuori degli appositi contenitori, spazzatura, residui e rifiuti domestici, anche se racchiusi in appositi sacchetti, nonché scatole, scatoloni e simili, ancorché di modeste dimensioni e quantità.

Quando il fatto non costituisce reato, oltre a quanto sopra previsto e fermo restando quanto contenuto nei regolamenti Edilizio, d'Igiene e di Circolazione Urbana, è comunque proibito lordare il suolo pubblico con detriti o materiali di riporto o scavo, ovvero con abbandono di

spazzatura in quantità consistente, animali morti, materiale vario comunque ingombrante e soggetto a deterioramento.

Art. 15

Obblighi dei concessionari di suolo pubblico

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. Il ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 16

Commercianti ambulanti di commestibili e simili

E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, spazzature e simili di gettare anche momentaneamente e lasciare cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria.

Art. 17

Pubblici condotti, fossi e canali

E' vietato versare acqua, materie immonde, neve e ghiaccio nelle bocchette dei pubblici condotti e nei fossi e canali comunali; eventuali eccezioni dovute a caso fortuito o a forza maggiore potranno essere autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Art. 18

Portici, cortili e scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale, che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 19

Negozi e botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, bar e simili esistenti a piano terreno di spazzare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze e dei corsi, le immondizie provenienti dalle loro botteghe.

Art. 20

Sgombro neve

I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena cessato di nevicare, di

rompere e coprire con materie adatte antisdrucchiolevoli i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dall'Autorità Comunale e sotto cautele da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì, in via solidale con i proprietari relativi, e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, bar e simili esistenti a piano terreno.

Art. 21

Spolveratura di tappeti e simili

E' vietato scuotere e spolverare dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni o altri oggetti simili. Per le abitazioni che non hanno prospetto in cortile od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8 antimeridiane da marzo ad ottobre incluso e fino alle ore 9 negli altri mesi.

Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato sino alle ore 10.

E' rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni comunque che sono dal presente articolo consentite dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato od al pubblico.

Art. 22

Taglio e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato tagliare e spaccare legna.

Art. 23

Foraggiamento degli animali

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le piazze destinate a mercato.

Art. 24

Custodia degli animali domestici

E' fatto obbligo a chi di ragione, di evitare che i propri animali soddisfino bisogni corporali sotto i portici, sui marciapiedi ed in luoghi di privata pertinenza soggetti a vigilanza pubblica.

Art. 25

Lavatura e riparazione dei veicoli e degli autoveicoli

E' proibita in luoghi pubblici od aperti al pubblico la lavatura di vetture, autovetture, carri e simili.

Il Sindaco potrà rilasciare permesso scritto per le località meno frequentate. Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Art. 26

Pulizia delle vetrine

La pulizia delle vetrine è consentita senza speciale autorizzazione sino alle ore 9.30. dopo tale ora e quando si preveda che l'occupazione di suolo pubblico che ne deriva abbia a prolungarsi oltre alla mezz'ora, gli interessati dovranno premunirsi di apposito permesso.

Art. 27

Casse e vasi di fiori

Le casse e i vasi con piante di qualsiasi genere posti sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre o in altri posti della casa e dei muri prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono essere provvisti di ripari opportuni perché lo stillicidio, anche della semplice annaffiatura, non cada in detti luoghi, né renda molestia al pubblico od agli abitanti dei piani inferiori.

Art. 28

Animali da cortile

Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è vietato lasciar vagare entro l'abitato conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazze, poggiali e cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

Art. 29

Abbandono di animali

Nelle piazza e vie pubbliche od aperte al pubblico transito è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili isolati od in gruppo. Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione scritta dall'Autorità Comunale la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 30

Trasporto di panni sporchi

Ferme restando le disposizioni riguardanti l'igiene e la sanità pubblica, la biancheria ed i panni sporchi non potranno essere trasportati per le pubbliche vie se non diligentemente involti in tele impermeabili e in veicoli chiusi.

**CAPO IV
DECORO**

Art. 31

Facciate delle case, scale, portici e ferramenta

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e le serramenta prospicienti l'esterno, l'androne e le scale. In modo

particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga dall'Autorità Comunale riconosciuta la necessità.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura delle case, si dovranno osservare le norme contenute nell'art. 43 del locale vigente Regolamento Edilizio.

Art. 32

Cura degli edifici

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sui marciapiedi, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

L'Autorità Comunale provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore ed ove quest'ultimo rimanga sconosciuto, per quanto concerne i muri esterni, le spese saranno a carico dei rispettivi proprietari. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro, dove non esistano i marciapiedi stessi.

Art. 33

Depositi nelle proprietà private

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica o al decoro della città.

Art. 34

Lavori sul suolo pubblico

I lavori sul suolo pubblico, che sono e devono essere a carico dei privati, in casi di negligenza da parte degli interessati, saranno fatti eseguire dall'Autorità Comunale, la quale si rivarrà sui proprietari per le spese sostenute.

Art. 35

Lavatura della biancheria

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

Art. 36

Sciordinamento della biancheria

E' vietato sciordinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra, sui terrazzi o poggianti prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti, se gli oggetti sciordinati, distesi od appesi sono visibili dal suolo pubblico.

Art. 37

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico, pattumiere e recipienti, contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

Art. 38

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) Introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni (es. piazzole, pedane polivalenti, aree gioco) con auto/motoveicoli e veicoli a trazione animale. E' ammesso l'accesso ai cani che devono sempre essere tenuti al guinzaglio. E' consentita nei viali la circolazione con velocipedi, biciclette e veicoli equiparati, mantenendo una velocità moderata, non superiore ai 6 Km/h.;
- b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
- c) sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine, adottare comportamenti che deteriorino i manti erbosi (es. gioco del pallone), eccezion fatta per eventuali siti appositamente dedicati;
- d) guastare o sporcare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendersi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose qualsiasi, fisse o mobili.
- f) accendere fuochi e utilizzare barbecue, accendere falò, bracieri e griglie per la cottura di cibi.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie o piazze della città.

Art. 39

Zoo e parco divertimenti

E' severamente vietato molestare, dare cibi dannosi od altro agli animali del piccolo Zoo, danneggiare o lordare le giostre e le altalene sistemate nei giardini pubblici.

Art. 40

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. E' vietato asportare acqua con recipienti di grande capacità senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 41

Bestie macellate

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali ed in genere oggetti che possano offendere il pubblico decoro o imbrattare i passanti e il suolo.

Art. 42

Decenza personale

In pubblico è vietato: mostrare nudità, piaghe o deformità ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue o comunque indecenti; sdraiarsi; bestemmiare e tenere turpiloqui.

Art. 43

Decenza pubblica

1. E' vietato esporre al pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza, e che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone e che suonino offesa al sentimento nazionale.
2. E' fatto divieto a chiunque di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità; in considerazione del fatto che tale attività è lesiva della pubblica decenza, per se stessa ed anche per le modalità in cui essa può manifestarsi ed in quanto detta attività, turbando gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione degli stessi, determina pericolo per la sicurezza urbana ed inoltre contribuisce al verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, in quanto le persone praticanti l'esercizio della prostituzione producono rifiuti e residui organici, che quotidianamente vengono rilevati nei luoghi da loro abitualmente frequentati;
3. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli, di effettuare fermate, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, al fine di richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con i soggetti di cui al comma 2;
4. La violazione dei divieti di cui ai commi 2,3, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25 a 500 euro. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nell'importo di euro 250.

Art. 43bis

Accattonaggio e mendicizia

1. E' fatto divieto di porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio e di mendicizia con modalità ostinate, moleste ed invasive, o che limitino la libera fruizione di spazi pubblici e luoghi aperti al pubblico, o che comunque impattino negativamente sul decoro dei luoghi medesimi.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25 a 250 euro.

Art. 44

Bisogni corporali

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine e luoghi di pubblico ritrovo devono avere in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa, un orinatoio e, sempre che sia possibile, una latrina, costruita come sarà determinato caso per caso.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine e agli orinatoi pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano. E' pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi pubblici senza avere rimesso gli abiti completamente in ordine.

Art. 45

Bagni

Coloro che vogliono bagnarsi in luogo ove possa giungere la vista del pubblico debbono essere convenientemente coperti.

Art. 46

Maltrattamento di animali

A norma dell'art. 1 della legge 12/06/1913 n. 611, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento di uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

Art. 46 bis (introdotto con D.C.C. n. 50 del 22/07/1999)

Salvaguardia di specie a rischio di estinzione

A norma della legge sulla protezione della fauna n. 157/92 e considerato che rondine, balestruccio e rondone sono specie minacciate di estinzione, nonché specie protette su tutto il territorio nazionale, è fatto espresso divieto di distruggerne i nidi. Sono ammesse deroghe, previo nulla osta del Servizio Ambiente, solo in caso di lavori di restauro, risanamento e ristrutturazioni di immobili, nonché, solo al di fuori del periodo di nidificazione (15 marzo/15 settembre), in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria, e comunque a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Art. 47 (modificato con D.G.C. n. 2818 del 09/10/1989, ratificato con D.C.C. n. 84 del 27/02/1990)

Guasti agli edifici

Fermi restando i vigenti divieti e le sanzioni anche penali, ed ogni facoltà per obblighi risarcitori conseguenti, è comunque vietato guastare, danneggiare o manomettere in qualsiasi modo gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.

E' inoltre vietato salire o arrampicarsi su manufatti ed edifici pubblici, sulle inferriate dei piani terreni, sulle piante di proprietà pubblica, sui pali di sostegno delle segnalazioni stradali e della rete metallica di pubblica illuminazione, sulle cancellate ed opere di protezione degli edifici pubblici e dei manufatti pubblici, sugli arredi urbani e simili.

E' in particolare vietato, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale, salire, arrampicarsi, aggrapparsi o comunque danneggiare od utilizzare in modo non decoroso e non consono alla loro destinazione i civici monumenti, nonché oltrepassare le cortine poste a protezione degli stessi.

Art. 48

Segnaletica stradale, illuminazione elettrica, gas

E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffico relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce, ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E' inoltre vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.

Art. 49

Sdrucchioli sul ghiaccio

E' vietato fare sdrucchioli sul ghiaccio su suolo pubblico.

Art. 50

Artigiani

E' proibito agli artigiani esercitare il loro mestiere fuori dai negozi, occupando suolo pubblico o di uso pubblico, salvo i casi di assoluta necessità temporanea e tale riconosciuta dall'Autorità municipale.

Art. 51

Odori molesti e dispersioni di materiali

I proprietari e conduttori di un esercizio, di un'industria, di un deposito, di un magazzino ed in genere di qualsiasi immobile, sono tenuti a prendere tutte le disposizioni opportune per evitare la dispersione di polvere e di fumo e le diffusioni di odori molesti agli abitanti vicini e a chi passa lungo le vie attigue anche se detti odori non siano di pregiudizio alla salute.

Ove, malgrado diffida, l'odore permanga, l'Autorità Comunale, senza pregiudizio delle misure contravvenzionali relative, potrà ordinare la chiusura dell'esercizio o dell'opificio e la rimozione del deposito ed in genere l'adozione di tutte quelle misure che varranno a far cessare le cause delle cattive e moleste esalazioni.

Art. 52

Casse mortuarie e trasporti funebri

E' vietato trasportare in modo visibile casse mortuarie dal luogo di fabbricazione o di deposito al domicilio delle famiglie che le richiedono.

E' vietato far sostare nelle vie e piazze i veicoli destinati ai trasporti funebri oltre il tempo necessario per effettuare i singoli trasporti e le cerimonie relative.

CAPO V TRANQUILLITA'

Art. 53

Chiusura delle porte e saracinesche

In ogni ora del giorno e particolarmente dalle ore 21 alle ore 7 la chiusura e l'apertura di porte, saracinesche e simili dovrà effettuarsi con la massima cautela ed in modo tale da evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

Art. 54

Schiamazzi, grida e canti

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze specialmente da persone riunite in frotte, tanto di giorno che di notte, nonché le grida, i canti ed i suoni all'interno delle osterie e simili, dalle ore 22 all'alba.

Art. 55

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

Art. 56

Suonatori ambulanti e simili

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai vigili urbani.

Art. 57

Festival – uso di megafoni ed altoparlanti

Salvo quanto disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza nella relativa licenza, è vietato nell'interno dei festival, baracconi, giostre, ecc. l'uso di organi, sirene, microfoni, campane, macchine esplodenti e qualsiasi altro strumento che rechi disturbo alla quiete del vicinato.

Art. 58

Assembramenti e comitive

E' vietato assembrarsi sui marciapiedi o sostarvi in modo da impedire oppure ostacolare la libera circolazione.

Deve essere pure data preventiva comunicazione al Sindaco di tutte quelle manifestazioni che possono recare incaglio al pubblico transito sulle strade e piazze per il numero delle persone che vi prendono parte e per altre circostanze.

Art. 59

Carico e scarico di merci che causano rumore

Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 60

Trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

Art. 61

Detenzione di cani od altri animali

E' vietato nei centri abitati del Comune la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nel caso sopradetto gli agenti municipali, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente essere confiscato e soppresso.

Art. 62

Esercizio di mestieri, arti, industrie

Nella zona urbana è vietato l'impianto di seghe circolari o meccaniche per il taglio della legna.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini. Salvo speciale concessione scritta, per i periodi dal 1° ottobre al 30 aprile e dal 1° maggio al 30 settembre, rispettivamente dalle ore 20 alle ore 8 e dalle ore 21 alle ore 7.30, è vietato esercitare arti, industrie, mestieri che siano comunque causa di rumori o di disturbo.

L'Autorità Comunale può ordinare maggiore limitazione se i rumori o il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

I servizi tecnici municipali sul reclamo degli interessati o d'ufficio accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini dell'Autorità Comunale perché gli esercenti l'industria e i mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi ed a limitare l'orario dell'esercizio.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di che trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Art. 63

Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi, è di massima vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Art. 64

Funzionamento dei motori

E' vietato far funzionare negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile motori di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi che azionati producano rumore o vibrazioni che si avvertano specie nelle ore notturne, non potranno farsi

funzionare prima delle ore 7.30 e dopo le ore 21 dal 1° aprile al 30 settembre e prima delle ore 8 e dopo le ore 20 dal 1° ottobre al 31 marzo.

L'Autorità Comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui all'art. 62.

Art. 65

Rumori inutili di motori

Ferme le disposizioni dell'art. 60 del R. D. 08/12/1933 n. 1740 e della legge 06/08/1954 n. 877, è vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade, o nelle aree private, comprese nella zona urbana il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o comunque di provocare rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 66

Rumori nelle private abitazioni

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. L'Autorità Comunale, su denuncia degli interessati e previa diffida, accerta le contravvenzioni a carico dei responsabili.

Art. 67

Abusi di strumenti sonori

In genere sono vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di cessazione del lavoro. Per l'inizio del lavoro potranno usarsi altri mezzi con effetto sonoro limitato all'interno degli stabilimenti stessi, ed alle immediate vicinanze esterne.

In ogni caso, l'Autorità Comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Art. 68

Grida di rivenditori

Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli e di qualunque oggetto, anche all'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati.

In particolare i rivenditori ambulanti di giornali non possono annunciare per la città, se non con particolare moderatezza, fatti e notizie di qualunque specie nonché nomi propri quantunque effettivamente enunciati negli articoli degli stessi giornali.

Art. 69

Ingiusto disturbo o fastidio

Sono vietati in genere tutti quegli atti e fatti che arrecano in qualsiasi modo ingiusto disturbo o fastidio a terzi.

Art. 69 bis (introdotto con D.C.C. n. 15 del 28/02/2001)

1) Su disposizione del comune, secondo quanto previsto dall'art.8, comma 2 Legge Quadro 447/95, i competenti soggetti titolari delle attività predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

1. discoteche
2. luoghi di pubblico spettacolo
3. luoghi di intrattenimento danzante
4. circoli privati ove siano installati macchinari o impianti rumorosi
5. pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora
in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

2) La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui sopra, che si prevede possano produrre valori di immissione o emissione superiori a quelli determinati dalle tabelle B e C art.2 D.P.C.M. 14/11/97 (Decreto "Limiti") per quanto riguarda l'ambiente esterno ed abitativo, nonché ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 16/04/99 num. 215 (Decreto "Discoteche") per quanto riguarda i limiti del livello di pressione sonora, all'interno dei luoghi indicati al punto 1), deve contenere la documentazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto indicato nell'ALLEGATO 1 del presente regolamento per l'ambiente esterno ed abitativo, e secondo quanto indicato all'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 16/04/99 num. 215 per i luoghi indicati al punto 1).

3) La D.I.A. (Documentazione di Impatto Acustico) deve contenere inoltre l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

4) In caso di mancata presentazione della necessaria e completa D.I.A. il comune non rilascerà alcuna autorizzazione o concessione, tenendo presente che la violazione delle disposizioni dettate in applicazione della Legge Quadro 447/95 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 a 20.000.000 (art. 10 comma 3 Legge Quadro 447/95).

5) In caso di D.I.A. incompleta o non soddisfacente i requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente, il comune richiederà le necessarie integrazioni o l'indicazione delle opere atte a ridurre al minimo il disturbo, nel rispetto dei limiti, da presentarsi entro 30 giorni dal ricevimento del parere non favorevole sulla relazione di Impatto Acustico. Il comune si riserva la facoltà di imporre, a tutela della salute pubblica, ulteriori prescrizioni e/o limitazioni di funzionamento degli impianti e/o di orario.

6) In caso di verifica a posteriori su segnalazione, tramite esposti agli Organi di controllo, o durante normali sopralluoghi delle autorità di controllo (Vigili Urbani ecc.), si evidenziasse una incongruità con le indicazioni fornite dal titolare dell'attività e riportate nella D.I.A. La polizia Municipale sanzionerà il responsabile individuato con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

L'ufficio ecologia su segnalazione del Comando Polizia Municipale o di altro servizio predisporre l'ordinanza conseguente per la firma del Sindaco, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 9 l. 26/10/95 n. 447

- 7) La D.I.A. deve essere redatta e firmata da tecnico competente in acustica ai sensi del D.P.C.M. 31/03/98.
- 8) Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.
- 9) Per tutte le valutazioni di natura tecnica relative alla D.I.A., il comune potrà avvalersi della consulenza del Dipartimento Provinciale di Asti dell'ARPA Piemonte.
- 10) **NORME TRANSITORIE:** i titolari dei locali e delle attività già in esercizio all'uscita del presente documento comprese al punto 1) del presente documento devono provvedere entro 60 giorni alla presentazione all'ufficio competente per l'ambiente del comune della prescritta D.I.A. redatta con le stesse modalità dei punti precedenti, ovvero mediante una valutazione effettiva e non solamente previsionale dei livelli di pressione sonora di emissione e di immissione.
Al termine del periodo indicato per la presentazione, varranno le prescrizioni indicate ai punti 5) e 6) per le nuove attività, comprendendo al punto 5) anche la mancata presentazione.
- 11) **CAMPO DI APPLICAZIONE:** il presente documento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi degli artt. 54-56-57-62-66-67-69 del T.U.L.L.P.S.
Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del C.P.P.”

Allegato 1:

DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

1) Criteri e prescrizioni

La deroga per attività temporanea è possibile quando le sorgenti acustiche siano operative nello stesso luogo per non più di 30 giorni all'anno, anche se esercitate da soggetti diversi e comunque nella fascia oraria 9/24.

I limiti assoluti di immissione, circoscritti al disturbo causato dall'attività per cui è stata richiesta deroga, non dovranno comunque superare, durante l'intervallo temporale in cui si svolge la manifestazione e in prossimità degli edifici maggiormente esposti, i valori di 75 dB(A) fino alle ore 24. Il valore di Livello equivalente L_{Aeq} su un tempo di campionamento pari ad un brano musicale (o per almeno tre minuti), al perimetro della zona nella quale si svolge la manifestazione o l'attività temporanea non dovrà superare i 78 dB(A), garantendo comunque che in ogni punto accessibile al pubblico non siano superati i 100 dB(A) di livello equivalente ponderato "A" su tre minuti. Dopo tale ora vige il rispetto dell'Ordinanza sindacale num. 517 del 20/10/99.

In tale contesto non trova applicazione il criterio differenziale.

2) Documentazione di minima per manifestazioni con emissioni acustiche di durata inferiore o uguale a 3 giorni complessivamente

La richiesta di deroga, presentata al Sindaco e per conoscenza all'ARPA almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, sottoscritta dal responsabile richiedente, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Generalità del richiedente e/o ragione sociale del legale rappresentante; indirizzo della sede sociale
- Descrizione della manifestazione o spettacolo previsto
- Modalità di conduzione dell'attività (durata assoluta, durata giornaliera, orari di esercizio, giorni e orari di utilizzo di sorgenti sonore)
- Descrizione, ubicazione e caratteristiche tecniche delle sorgenti sonore
- Modalità di regolazione dei livelli sonori eventualmente previste
- Sommara descrizione dello stato dei luoghi, con particolare riferimento agli edifici circostanti, (distanze, tipologie abitative ecc.)

3) Documentazione di minima per manifestazioni con emissioni acustiche di durata superiore a 3 giorni complessivamente.

La richiesta di deroga, presentata al Sindaco e per conoscenza all'ARPA almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, sottoscritta dal responsabile richiedente, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Generalità del richiedente e/o ragione sociale del legale rappresentante; indirizzo della sede sociale
- Descrizione della manifestazione o spettacolo previsto
- Modalità di conduzione dell'attività (durata assoluta, durata giornaliera, orari di esercizio, giorni e orari di utilizzo di sorgenti sonore)
- Valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica (L. 447/95, art.2 c.6) comprendente:
 - Planimetria in scala adeguata (1:2000 - 1:5000) in cui si evidenzino il perimetro dell'area, la geografia dei luoghi, l'indicazione della zona acustica di appartenenza, la situazione confinante (eventuale presenza nelle vicinanze di "luoghi sensibili", quali scuole, ospedali, case di cura); le distanze intercorrenti nei confronti di edifici o spazi utilizzati da persone o comunità; l'identificazione degli ambienti abitativi maggiormente sottoposti al rumore e quant'altro necessario a bene inquadrare il posto nel suo contesto urbano;
 - valutazione del rumore di fondo dell'area interessata, nei tempi di riferimento diurno e/o notturno, prima dell'inizio dell'attività musicale
 - Numero, tipo, caratteristiche tecniche delle sorgenti sonore previste e loro relativa collocazione all'interno dell'area;
 - Caratterizzazione acustica del fenomeno prodotto (tipo, composizione spettrale, livelli sonori);
 - Apprestamenti previsti per il contenimento delle emissioni, eventuali modalità di regolazione, nonché dei sistemi di insonorizzazione adottati;
 - Stima previsionale delle perturbazioni acustiche previste dall'attività o manifestazione (compresa, se il caso, l'alterazione dei flussi di traffico), con particolare riguardo alla considerazione dei recettori sensibili più vicini.

4) Superamenti e sanzioni

In caso di superamento dei limiti di orario o di immissione assoluti o di Livello Equivalente L_{Aeq} di cui al punto 1), il responsabile/titolare della manifestazione/attività sarà sanzionato con un'ammenda pari a Lire Contestualmente il comune emetterà apposita ordinanza sindacale che prevederà, in caso di recidiva, all'annullamento dell'autorizzazione in deroga concessa, con il conseguente annullamento della manifestazione/attività.

Allegato 2:

Contenuto minimo della documentazione previsionale di impatto acustico

OGGETTO: Realizzazione, modifica, potenziamento, variazione di destinazione d'uso di:

- discoteche
- luoghi di pubblico spettacolo
- luoghi di intrattenimento danzante
- circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione ove siano installati macchinari o impianti rumorosi
- pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora
- in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

OBIETTIVO: la documentazione deve consentire di valutare dal punto di vista acustico le modificazioni introdotte dall'opera e dal suo esercizio, verificandone la compatibilità con le prescrizioni esistenti, gli equilibri naturali, la popolazione residente, il grado di accettabilità, lo svolgimento delle attività preesistenti (rispetto dei valori limite di zona in esterno, nonché di quelli differenziali, valori di attenzione e di qualità.

FINALITA':

- rilascio concessione edilizia
- rilascio abilitazione all'uso
- rilascio licenza o autorizzazione all'esercizio

DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- planimetria in scala adeguata con l'ubicazione dell'opera, l'indicazione della sua zona acustica di appartenenza, della situazione confinante (abitazioni civili, edifici pubblici...), delle distanze rispetto agli edifici limitrofi e quant'altro necessario a ben inquadrare l'opera nel suo immediato contesto
- descrizione dell'opera e del suo esercizio, in relazione all'orario ed al tipo di attività, con particolare riferimento agli impianti, alle attrezzature, alle metodiche di esercizio che possono costituire fonte di emissioni sonore. Limitatamente agli impianti di amplificazione e di diffusione sonora, si deve fare inoltre riferimento a quanto indicato all'art.5 del D.P.C.M. 16/04/99, n. 215
- documentazione fotografica dell'area
- indicazione descrittiva dell'eventuale presenza di fabbricati o locali di terzi strutturalmente collegati, aderenti o interni all'insediamento. Se presenti, produrre: planimetria e prospetti in scala adeguata dell'edificio e degli edifici con l'indicazione delle relative destinazioni d'uso.
- descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali o dell'opera in cui sono presenti le sorgenti sonore con riferimento ai requisiti acustici della struttura edilizia (materiali, percentuale delle superfici vetrate, coefficienti di assorbimento e/o isolamento acustico delle pareti, coperture, serramenti, pannellature..), valutazione del potere fonoisolante R e dell'isolamento acustico D.

- ubicazione delle sorgenti sonore nei locali, loro altezza dal suolo e modalità di installazione ed ancoraggio delle stesse: a pavimento, a soffitto, a parete, su solaio, su soppalco, ecc. Eventuale presenza di supporti smorzanti, antivibranti, sospensioni.
- indicazione della tipologia di ogni sorgente di rumore, con particolare riferimento al tipo di diffusione sonora prevista (musica registrata, dal vivo con impianto di amplificazione del locale o dei gruppi invitati, rock, new age, spettacoli di cabaret, presentazione di sfilate ecc.)
- Eventuale certificazione della potenza acustica (L_w) e/o del livello di pressione sonora (L_p) a distanza nota, se esistenti
- apprestamenti previsti per il contenimento delle emissioni sonore
- stima acustica previsionale (in periodo diurno e notturno, quando necessario) delle modificazioni indotte dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera (compresi parcheggi e infrastrutture di pertinenza), con particolare riguardo alla considerazione dei recettori sensibili più vicini.
- limitatamente agli insediamenti dove l'attività musicale riveste un ruolo fondamentale per l'esistenza stessa del locale, ad ultimazione dei lavori e ad impianti sonori funzionanti, dovrà essere effettuata e inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune entro 10 giorni dall'inizio dell'attività, relazione di misura acustica redatta da Tecnico Competente comprovante il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

CAPO VI SICUREZZA

Art. 70

Collocamento di condutture per il gas, linee elettriche e telefoniche

Oltre a quanto è disposto nel precedente Capo II nei riguardi del collocamento di condutture per il gas, linee elettriche e telefoniche, chi intende eseguire tali impianti è tenuto all'osservanza delle norme e prescrizioni tutte di cui al regolamento edilizio comunale.

Art. 71

Animali pericolosi

I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

Art. 72

Cani vaganti

I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e di un collare portante la speciale piastrina consegnata dal Comune agli interessati dietro pagamento della relativa tassa.

I cani di alta taglia, in genere ed in specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono inoltre essere tenuti al guinzaglio. Dovranno altresì essere tenuti al guinzaglio e non

potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi, ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per cinque giorni, trascorsi i quali senza che siano reclamati dal proprietario potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario Capo.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della multa.

Anche i cani che restano nelle case o nelle adiacenze delle stesse debbono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte dell'Autorità Comunale.

Art. 73

Accalappiacani

E' proibito impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni col favorire la fuga di cani che stessero per essere accalappiati od in qualunque altro modo.

Art. 74

Strade, viali, giardini, monumenti, edifici

A tutela dell'ordine pubblico, nei corsi, nelle vie, nei vicoli, sotto i portici, nei giardini ed in qualunque luogo destinato anche temporaneamente ad uso e transito pubblico, è vietato a meno di speciale concessione:

- a) occupare in qualsiasi modo il suolo viabile ed il relativo sottosuolo;
- b) tenere qualsiasi cosa fissa al di sopra del suolo viabile o comunque sporgente dal filo delle case, ad eccezione degli sporti ordinari dei balconi, delle mensole, dei cornicioni e simili;
- c) collocare vetrine, banchi, panche, ceste di qualunque dimensione, mobili e paraventi sui marciapiedi, nei vani dei portici, negli interpilastri ed in qualunque altro luogo di uso pubblico;
- d) giocare alle bocce, alla palla, alla fionda o ad altro qualsiasi gioco, od altrimenti creare fastidio o pericolo ai cittadini e alle abitazioni od ingombrare il suolo con arnesi dei giochi.

Art. 75

Marciapiedi e viali riservati ai pedoni

E' vietato far percorrere i marciapiedi e le vie o viali riservati esclusivamente ai pedoni, ad animali da tiro, da soma o da sella ed a veicoli di qualunque specie, anche se condotti a mano. Sono eccettuate dal divieto le carrozzelle per bambini o per malati.

Art. 76

Custodia dei bambini

Nei luoghi pubblici e aperti al pubblico non possono essere lasciati incustoditi da chi ne ha la patria potestà, tutela, direzione e vigilanza, i fanciulli inferiori a sei anni.

Art. 77

Trasporto a mano di oggetti

E' vietato far trasportare a mano oggetti che, per volume o peso, siano sproporzionati all'età o alle forze di chi deve portarli.

Art. 78

Carovane di ambulanti

1. E' fatto divieto permanente di sosta 0/24, finalizzato al campeggio abusivo di roulotte, caravan, camper, veicoli, comunque denominati, utilizzati e/o trasformati ad uso abitativo, ancorché in forma temporanea, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l'alloggiamento o il giaciglio di persone.
2. Sono fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate e rilasciate a circhi, esercenti di spettacoli viaggianti o similari.”.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25 a 500 euro. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nell'importo di euro 400.

Art. 79

Tenuta dei tetti, cornicioni e simili

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.

Art. 80

Canali di gronda

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Art. 81

Guasti e rotture

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve provvedere altresì immediatamente ad un'adequata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Art. 82

Costruzione, riattamento, demolizione di edifici

Quando venga a intraprendersi una costruzione nuova od il riattamento o la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si dovranno collocare nella strada sottostante gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà accesso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'ufficio tecnico municipale. I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. Durante i lavori dovranno essere presi in tutti gli accorgimenti necessari per evitare polveroni od altro.

Quanto sopra senza pregiudizio delle leggi generali e speciali in materia.

Art. 83

Getto di materiale di demolizione

E' proibito gettare al basso sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche i materiali di demolizione od altro salvo speciale permesso scritto dell'Autorità Municipale, la quale stabilirà di volta in volta le cautele necessarie.

Art. 84

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro.

Art. 85

Lastroni di neve e ghiaccio

Oltre a quanto stabilito nel precedente art. 20, i proprietari di case hanno l'obbligo di provvedere tempestivamente, adoperando gli accorgimenti necessari al fine di evitare danni e molestia a terzi, alla rimozione dai loro stabili dei lastroni di neve e ghiaccio che minacciano di cadere, sia pure in piccola quantità, su vie, strade, luoghi pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio o luoghi privati, ma di comune o di altrui uso, procurando che prima o durante la rimozione sopra detta venga adeguatamente segnalato il pericolo.

In caso di mancata tempestiva esecuzione dell'obbligo di cui sopra, l'Autorità Comunale provvederà direttamente e, se del caso, anche senza alcun preavviso agli interessati, ponendo a loro carico le spese relative e gli eventuali danni conseguenti derivanti.

Art. 86

Portinai e simili

In tutte le case di nuova costruzione, per quanto possibile al piano terreno, in locale conveniente, dovrà esservi persona (portinaio, lavascala o simili) alla quale possa farsi capo per l'osservanza dei regolamenti municipali.

Art. 87

Illuminazione dei portici, scale e anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere nelle ore di notte convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi nelle ore stabilite dall'Autorità di pubblica sicurezza. Quando vi siano cortili aventi più di un accesso, all'accendersi delle lampade dell'illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che non rimanga aperto che un solo accesso e questo sia illuminato fino all'ora della chiusura.

Art. 88

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 89

Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

Art. 90

Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto

E' vietato innalzare o calare dalle finestre e dai terrazzi, ecc. prospicienti il suolo pubblico o aperto al pubblico, cassaforti, mobili o altro senza previa autorizzazione scritta dall'Autorità Comunale.

Art. 91

Giochi – lancio di oggetti

E' vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito o privato comune a più famiglie.

E' del pari vietato, fuori dai luoghi all'uopo destinati, ogni gioco (palla, pallone, bocce, diavolo, trottola, ecc.) per il quale sia necessaria la corsa od il lancio di oggetti; l'usare pattini a rotelle sulla pavimentazione stradale. E' altresì vietato lanciare sassi e palle di neve.

Art. 92 (modificato con D.C.C. n. 330 del 25/05/1986)

Autobus urbani – norme per i passeggeri

Ai passeggeri degli autobus urbani è vietato:

- 1) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 2) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 3) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 4) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 5) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
- 6) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi;
- 7) sputare nell'interno delle vetture;
- 8) portare fucili carichi, oggetti pericolosi, sudici o che possano imbrattare o comunque riuscire molesti ai viaggiatori;
- 9) essere alterati da bevande alcoliche, essere sudici o vestiti in modo indecente, avere segni evidenti di malattie, che destano ribrezzo o disgusto;

10) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;

11) portare cani;

12) distribuire oggetti a scopo di pubblicità od a fine di lucro, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina.

Sui veicoli il passeggero è tenuto a:

- obliterare o far convalidare il documento di viaggio entro la prima fermata dopo quella della salita;
- accertare l'esattezza della stampigliatura apposta dalla macchina oblitteratrice sui documenti di viaggio;
- segnalare immediatamente l'eventuale errore di stampigliatura al personale di servizio.

Il passeggero è inoltre responsabile dell'eventuale precedente uso irregolare dei documenti multipli di viaggio, comprovato dalla stampigliatura effettuata dalla macchina oblitteratrice; All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni delle norme contenute nel presente articolo, nonché alla riscossione delle sanzioni infra provvede il personale ispettivo di controllo e di verifica dell'ASP munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'Azienda.

Chiunque violi le norme previste dal 3° e 4° comma del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da L. 18.000 a L. 60.000, oltre al pagamento del biglietto di corsa semplice e le eventuali spese del procedimento.

Gli utenti che avendo la disponibilità di un titolo di viaggio rilasciato precedentemente ne siano sprovvisti all'atto del controllo, sono soggetti al pagamento della minore sanzione amministrativa da L. 3.000 a L. 9.000 qualora il titolo venga prodotto entro 5 giorni dall'accertamento; in difetto della produzione saranno soggetti alla sanzione di cui al comma precedente.

Le infrazioni alle altre norme del presente regolamento saranno soggette alla sanzione amministrativa da L. 3.000 a L. 9.000.

E' ammessa la conciliazione immediata, ai sensi dell'art. 107 T. U. 34 n. 383.

Il responsabile potrà estinguere gli effetti della violazione con il pagamento, oltre all'importo del biglietto, della somma di L. 18.000, pari al minimo edittale nelle mani dell'agente accertatore che rilascerà ricevuta liberatoria, oppure con il pagamento di una somma pari a L. 20.000 (1/3) del massimo oltre le spese del procedimento nel termine di 60 giorni.

Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni, le modalità di applicazione e di pagamento delle sanzioni e le relative procedure si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 24/11/1981.

Art. 93

Personale di servizio sugli autobus

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Art. 94

Impalcature per feste, fiere – competizioni sportive

Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere prima delle funzioni, collaudate dalla Commissione di vigilanza tecnica a norma di legge.

Art. 95

Casse e vasi di fiori

Oltre a quanto disposto dall'art. 29 del Capo III del presente regolamento, i vasi e le cassette di qualunque specie contenenti piante e fiori od altre cose tenuti sui prospetti delle finestre e sui balconi e nelle nicchie delle facciate verso siti pubblici, dovranno essere convenientemente assicurati con sbarre fisse che ne impediscano la caduta.

Art. 96

Protezione da schegge

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele debbono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

Art. 97

Trasporto di acque gasate e di seltz

I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque, gazzose, devono essere coperte con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti.

Art. 98

Mine

Salvo quanto è disposto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di cui al R. D. 6 maggio 1940, n. 635, è proibito praticare mine in vicinanze dell'abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

CAPO VII SANITA'

Art. 99

Nettezza delle case

I proprietari di immobili devono curare che gli antri e porzioni in uso comune a più inquilini siano tenuti puliti e sgombri da immondizie. Le immondizie e le materie putrescibili, sino al momento della loro asportazione dalle case, debbono essere tenute in recipienti metallici (bidoni) del tipo approvato dall'Autorità Comunale. E' proibito gettare immondizie dalle finestre, dai terrazzi e dalle porte di abitazione. E' pure vietato rimuovere dai cortili e dagli edifici immondizie e spazzature per depositarle nelle loro attinenze o sulle aree pubbliche o aperte al pubblico. Sia la spazzatura delle aree antistanti gli edifici, sia quella dei negozi,

deve essere raccolta e depositata nei recipienti metallici situati nell'interno degli edifici o nei cortili attigui.

Art. 100 (modificato con D.C.C. n. 98 del 01/10/2003)

Trasporto e ritiro dei rifiuti urbani

Il ritiro e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, in quanto servizio pubblico locale, viene gestito dal Comune in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Oltre a quanto è prescritto dal locale regolamento di igiene, tutte le abitazioni poste nel centro abitato dovranno essere fornite dei cassonetti necessari per effettuare le raccolte differenziate attivate sul territorio comunale, intese quali raccolta RSU, suddiviso in secco e umido, e raccolte differenziate di materiali destinati al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia prima.

I cassonetti per le raccolte differenziate dei rifiuti urbani, esclusi i rottami, gli ingombranti in genere e le carogne degli animali dovranno essere posti nei cortili, in località di facile accesso ed in prossimità della pubblica strada, ove possibile coperti alla vista del pubblico. In caso di impossibilità tecnica di collocazione di cassonetti da cortile è fatto comunque obbligo di conferimenti separati per tipologia di rifiuto in appositi contenitori collocati a servizio delle zone interessate.

Il numero dei cassonetti per le varie tipologie di raccolte verrà fissato dal gestore del servizio tenuta presente la consistenza abitativa.

Gli alberghi, i ristoranti, gli esercizi commerciali e artigianali in genere e quelle altre aziende che per quantità di rifiuti prodotti eccedano dai limiti quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani per quantità, previsti dall'apposito regolamento per i rifiuti urbani, e necessitino pertanto di un servizio a parte, possono concordarne i costi e modi col gestore del servizio di raccolta pubblica.

Nel centro abitato è vietato usare l'immondizia per la concimazione di ortaglie, salvo diversa autorizzazione da rilasciarsi caso per caso dall'Autorità Comunale.

Art. 101

Pozzi neri e fognatura

Per quanto si riferisce allo spurgo dei pozzi neri, al trasporto dei materiali provenienti dai medesimi, e in genere di materie puzzolenti, all'orario per tali operazioni, come pure per quanto concerne il deposito ed il trasporto di fertilizzanti di qualsiasi natura e provenienza, si rimanda espressamente alle apposite norme del vigente regolamento di polizia municipale d'igiene.

Per qualsiasi lavoro, qualunque ne sia l'entità, inerente alla fognatura e, in particolare, alla manutenzione della medesima, si dovranno osservare le speciali norme del regolamento municipale per il servizio della fognatura cittadina.

Art. 102

Importazione di spazzatura

Con speciale consenso del Sindaco, gli orticoltori potranno importare la spazzatura in via di fermentazione per la concimazione degli ortaggi.

La concessione sarà accordata sempre quando non rechi danno all'igiene pubblica e molestia per la cittadinanza; potrà essere revocata in qualunque tempo quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

Lo scarico delle spazzature dei vagoni ferroviari deve effettuarsi nel termine massimo di 24 ore dal loro arrivo in Asti ed il suolo dello scalo a ciò destinato deve mantenersi costantemente pulito e sgombro da qualsiasi traccia del materiale scaricato.

Il trasporto delle spazzature dallo scalo ferroviario agli orti deve eseguirsi unicamente con carri muniti di coperchio a tenuta perfetta, in modo da evitare, durante il percorso, spandimento di materiale o esalazioni moleste.

Le immondizie non potranno essere scaricate in vicinanza di case d'abitazione e dovranno essere totalmente immesse nei fondi cui sono destinate entro le 24 ore dal loro ritiro.

CAPO VIII COMMERCIO

Art. 103

Disciplina del commercio

Il commercio di qualunque mercanzia in luoghi aperti al pubblico è soggetto alle leggi tutelari della pubblica fede.

Qualunque abuso e qualunque frode a danno dei consumatori, nella qualità e quantità, darà luogo alla confisca della merce e dei pesi ed al procedimento a termini di legge.

Art. 104

Licenza di commercio

L'esercizio della vendita al pubblico, sia all'ingrosso che al minuto, sia in locali o posteggi fissi, che in forma ambulante, è vietato a chi non sia munito della licenza prescritta dal R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, o di quella prevista dalla Legge 5 febbraio 1934, n. 327, salvo le eccezioni previste dalla Legge 25 marzo 1959, n. 125.

Agli effetti della licenza commerciale si intende:

- a) commerciante all'ingrosso che acquista merci per rivenderle ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio;
- b) commerciante al minuto colui che vende al pubblico merci acquistate o da lui prodotte e quando trattasi della vendita di pane al minuto da parte dei panificatori;
- c) commerciante ambulante chi vende a domicilio dei compratori ovvero su aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, purché tale vendita non si effettui sui mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercati al minuto coperti, ovvero in chioschi, baracche e simili fissate stabilmente al suolo.

Le licenze di commercio e di vendita di cui alle leggi suddette rilasciate dal Sindaco, debbono essere esposte in luogo visibile al pubblico e debbono essere presentate ai competenti uffici comunali per il visto annuale.

Esse cessano di essere valide:

- a) se chi ha ottenuto la licenza per l'apertura di nuovo esercizio non lo abbia aperto al pubblico entro 90 giorni dalla concessione della licenza;
- b) se un esercizio rimanga chiuso per uno spazio di oltre 90 giorni senza che il titolare della licenza ne abbia dato preavviso al Sindaco;
- c) in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

In caso di necessità potrà essere richiesta una proroga di validità della licenza di commercio indirizzando all'uopo domanda motivata al Sindaco, cu carta legale.

Salvo ogni altro provvedimento di Legge, sarà ordinata l'immediata chiusura di quei locali i quali vengono aperti abusivamente o nei quali venga esercitato un commercio diverso da quello indicato nella licenza: ugualmente si procederà in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 105

Obblighi dei commercianti

Chi esponga al pubblico, per la vendita, generi alimentari o merci di qualunque specie è tenuto ad indicarne il prezzo in modo chiaro con appositi cartellini visibili dall'interno e dall'esterno del negozio o spaccio.

Per nessuna ragione i commercianti possono rifiutarsi di vendere le proprie merci, né possono comunque occultarle.

I generi alimentari, soggetti a guastarsi o danneggiarsi, si devono esporre riparati con vetro od altro mezzo idoneo.

Per le merci che emanano esalazioni (pesci, merluzzo, formaggi, ecc.) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad impedire od attenuare i disgustosi difetti.

Art. 106

Pesi e misure

Gli strumenti che servono a pesare e misurare le merci, devono essere mantenuti puliti e collocati in vista e bene illuminati, in modo che il compratore possa agevolmente verificare la pesata.

Art. 107

Carta nelle pesate

Per la merce che normalmente si vende con la carta compresa nel peso, questa non potrà superare grammi 1,25 per ogni dmq, esclusa la carne, che può essere involta in carta del peso massimo di grammi 1,40.

Art. 108

Collocamento di merci

Le merci commestibili o che comunque possono lordare, come farina, carbone, carni fresche, formaggi, ecc. devono essere tenute almeno 20 centimetri dentro gli stipiti e dal ciglio dei banchi ad evitare che possano lordare chi accede al negozio.

Art. 109

Fornai e panettieri

I fornai e i panettieri dovranno sempre avere preparata una scorta di pane e farina da assicurare il servizio ordinario.

Dovranno altresì avere una sufficiente scorta di farine nei casi di fiere, feste e simili, affinché non venga a mancare in tali casi lo smercio del pane.

Nessun fornaio o panettiere potrà ricusare la vendita del pane a chi ne faccia richiesta a pronti contanti, né potrà venderlo a prezzo superiore a quello stabilito nel listino ufficiale dei prezzi in vigore.

Il Sindaco potrà ordinare la chiusura dello spaccio quando l'esercente sia recidivo nel contravvenire alle suindicate prescrizioni.

Art. 110

Macellai

I macellai dovranno collocare il loro banco in modo da evitare ogni pericolo di danno che possa avvenire alle persone nel maneggio degli utensili.

Art. 111

Disciplina merceologica

L'esercizio del commercio, sotto il profilo merceologico, igienico sanitario è disciplinato dall'apposito vigente prontuario, predisposto da una speciale Commissione composta da rappresentanti della Prefettura, Questura, Camera di Commercio, Comune, Sepral, che con l'entrata in vigore del presente regolamento, diventa operante e giuridicamente efficace. A norma dell'art. 4 della legge 14 marzo 1945, su tutte le licenze previste dall'art. 104 del presente regolamento, dovranno essere specificate le merci per cui è autorizzata la vendita.

Art. 112

Venditori ambulanti

I merciai ambulanti non potranno esercitare il loro commercio senza avere ottenuto il certificato di cui all'art. 121 della Legge di P. S. 18/06/1931, n. 773 e la licenza del Sindaco di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Art. 113

Norme per l'esercizio del commercio ambulante

Fermo l'obbligo per i venditori ambulanti, di osservare le disposizioni di legge e dei regolamenti comunali nonché di attenersi agli ordini e alle istruzioni che loro venissero dati dai funzionari od agenti comunali, è loro vietato di disturbare il pubblico con grida e schiamazzi e di importunarlo con insistenti offerte di merci o servizi.

E' inoltre vietato, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale, l'esercizio del commercio col sistema del "treppo", ovvero mediante imbonimento o simili.

Art. 114

Orario di vendita

L'esercizio del commercio ambulante, da esercitarsi sul Campo del Palio, in piazza Catena, in piazza Alfieri, in piazza Libertà e in qualsiasi altro luogo la Civica Amministrazione stabilisca nel tempo di aprire mercati, è soggetto all'osservanza dell'orario di occupazione delle aree destinate a tale scopo.

Detto orario, dal momento dell'occupazione dell'area pubblica a quello dello sgombero completo delle merci, automezzi ed attrezzature, resta pertanto così fissato:

- a) piazza Alfieri e Campo del Palio:
ambulanti generi vari – dal 1° gennaio al 31 dicembre:
 - al mercoledì sgombero piazza alle ore 19.30;
 - al sabato sgombero piazza alle ore 20.

Tale commercio è da esercitarsi giornalmente esclusivamente su Campo del Palio e in piazza Catena, mentre è da esercitarsi in piazza Alfieri e in piazza Libertà nei giorni di mercoledì e sabato o, quando questi siano festività riconosciute e previste dal decreto prefettizio concernente l'orario dei negozi, nei giorni immediatamente precedenti, da rendersi noti tempestivamente alla cittadinanza con manifesto del Sindaco.

Ambulanti alimentaristi

dal 1° settembre al 31 maggio:

- al mercoledì sgombero piazza alle ore 19.30;

- al sabato sgombero piazza alle ore 20.

dal 1° giugno al 31 agosto:

al mercoledì e al sabato sgombero piazza alle ore 14

b) piazza Catena e altre piazze:

ambulanti di qualsiasi genere – dal 1° gennaio al 31 dicembre: sgombero piazze alle ore 14.

L'esercizio del commercio di tali generi è da esercitarsi nelle aree e con le modalità precisate al punto a) per il commercio dei generi alimentari.

In conseguenza di quanto sopra prefissato, entro le ore stabilite per l'occupazione, delle aree destinate a mercato, è fatto obbligo ai commercianti ambulanti interessati di sgomberare totalmente delle merci e delle attrezzature necessarie gli spazi assegnati, onde consentire una sollecita pulizia delle aree destinate a mercato da parte degli incaricati e la restituzione delle medesime alle normali destinazioni di parcheggio per autovetture almeno un'ora prima dopo la cessazione dell'occupazione delle stesse.

In occasione di eccezionali manifestazioni che abbiano luogo sulle predette piazze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare con motivato provvedimento i suddetti orari e le operazioni di sgombero e pulizia relative.

Restano invece immutate le disposizioni inerenti l'orario di vendita previsto dal regolamento per il mercato ortofrutticolo all'ingrosso e per le merci trattate in relazione (regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 168 del 31 ottobre 1959 e successive modificazioni).

Art. 115

Prescrizioni territoriali

Le località nelle quali è acconsentito e nelle quali è vietato il commercio ambulante, sono fissate dalle apposite ordinanze relative alla disciplina del commercio ambulante.

Art. 116

Carretti a mano per la vendita ambulante

I veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere a due ruote, solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di metri due e venticinque centimetri compresi le stanghe e la larghezza di metri uno e centimetri venti compresi i mozzi delle ruote, e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto, né superare i centimetri settantacinque di altezza dal piano del carretto stesso.

Art. 117

Commercio ambulante di alimentari e bevande

Coloro che intendono esercitare il commercio ambulante per la vendita di generi alimentari o bevande, dovranno sottoporsi a visita presso l'Ufficio Sanitario Comunale, al fine di accertare che non sono affetti da malattie trasmissibili; coloro che ne risultassero affetti non possono esercitare la vendita di cui sopra.

Art. 118

Commercio ambulante di generi alimentari

I generi alimentari, soggetti a guastarsi o danneggiarsi, si devono esporre, su banchi di vendita, riparati con vetro od altro mezzo idoneo.

Per le merci che emanano esalazioni (pesci, merluzzo, formaggi, ecc.) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad impedire od attenuare i disgustosi effetti.

CAPO IX
MERCATI E FIERE

Art. 119

Disposizioni generali

Per la vendita e per il commercio delle derrate destinate alla consumazione interna ed all'approvvigionamento della città sono stabiliti mercati pubblici scoperti e coperti nei luoghi destinati dall'Autorità Municipale.

La vendita ed il commercio dei generi sopra indicati dovranno eseguirsi esclusivamente nelle località designate.

In dette località dove il suolo è coperto di bitume è assolutamente proibito piantare chiodi o paletti per sostegno di banchi o tende.

E' proibito fare contrattazioni prima che le merci e derrate portate dai produttori siano giunte nei mercati. Tanto i venditori al minuto quanto i rivenditori ambulanti, gli incettatori ed i commissionari dovranno approvvigionarsi delle merci e derrate loro occorrenti nei mercati all'uopo designati.

Art. 120

Vendita talee e barbatelle

La vendita di talee, barbatelle di viti, rizomi di canne e simili sui pubblici mercati, è permessa sotto l'osservanza delle norme previste dalla legge 18/06/1931, n. 987.

Art. 121

Mercati coperti

Salvo quanto disposto dall'apposito regolamento, i Concessionari di posti nel mercato coperto debbono mantenere netti tanti i banchi e posti, quanto il suolo sotto ed attorno, per la lunghezza della corsia; raccogliere i gusci dei legumi, gli erbaggi, frutta e carta di rifiuto, i residui di qualunque specie per deporli nei siti destinati; avere la massima cura per la buona conservazione delle tende di riparo dei vetri e delle serramenta in genere prospicienti il posto occupato ed infine tenere sgombro da oggetti, sedie, ed altro gli spazi intercedenti fra posto e posto, destinati alla libera circolazione.

La merce esposta, in qualunque modo contenuta, non dovrà mai essere a contatto con il pavimento e dovrà essere sollevata da terra almeno di 40 cm.

Art. 122

Itinerario da seguire per giungere sui mercati

I venditori che introducono merci, derrate, bestiame e simili per essere esposti in vendita sui mercati, dovranno dirigersi al luogo destinato seguendo l'itinerario che sia stato fissato dall'Amministrazione Comunale.

Agli animali ed ai carri dovrà farsi percorrere la via di circonvallazione fino al punto più breve fra la periferia ed il mercato.

Art. 123

Collocamento di merci

Coloro che tengono in vendita su mercati, merci di qualsiasi specie o che siano esposte su carri, in ceste, su banchi, o sul suolo devono, nel loro collocamento, uniformarsi alle disposizioni date dall'Autorità Municipale a mezzo dell'Ufficio di P.U.

E' vietato di fermare veicoli e animali da tiro o da soma, automezzi, sul pubblico mercato o nei luoghi di transito, salvo per il tempo puramente necessario per il carico e lo scarico delle merci destinate alla vendita.

Anche durante questa occupazione deve essere lasciato libero il passaggio ai pedoni e possibilmente anche ai veicoli, e se, per effetto dello scarico e del carico, siano derivati guasti o lordure al suolo, il proprietario, o chi ha interesse negli oggetti caricati e scaricati, ha l'obbligo di ripararli e pulirli immediatamente.

Art. 124

Disciplina ai pesi pubblici

Il bestiame che deve recarsi ai pesi pubblici deve porsi in linea e conservare il proprio posto fino al peso. La stessa norma deve essere seguita dai carri e autocarri.

Art. 125

Contegno da tenere sui mercati

Gli accorrenti ai mercati, e tutti coloro che attendono alla contrattazione, compresi i sensali, facchini, servi di piazza e simili debbono astenersi dalle grida smodate, da ogni molesta insistenza, dai diverbi, da parole e da atti sconvenienti.

Art. 126

Mercato delle uve

Ogni anno, prima dell'apertura del mercato delle uve, verranno dal Sindaco, con apposito manifesto, date le opportune disposizioni circa il funzionamento del mercato stesso.

Art. 127

Mercato del bestiame e dei prodotti ortofrutticoli

Per il mercato del bestiame e dei prodotti ortofrutticoli dovranno osservarsi le norme contemplate dai relativi regolamenti in vigore e quelle altre che l'Autorità Municipale ritenesse emanare ad integrazione dei regolamenti stessi.

Art. 128

Fiere e festeggiamenti

Durante le fiere ed i festeggiamenti è vietata l'occupazione delle aree destinate a parco divertimenti senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale. I concessionari potranno occupare il posto loro assegnato solo quando i funzionari od agenti comunali predisposti per la vigilanza avranno accertato le caratteristiche dei padiglioni.

Le carovane di abitazione ed i mezzi di trasporto di materiale dovranno essere tenute nelle località che verranno designate dall'Autorità Comunale. Nell'interno e nelle adiacenze delle carovane e dei padiglioni, dovrà essere mantenuta una costante pulizia. Le immondizie domestiche dovranno essere raccolte in appositi recipienti con coperchio, che a cura del servizio di nettezza urbana verranno giornalmente vuotati.

E' pure vietato fare buchi sul suolo delle piazze e delle strade per immissione di antenne, pali di ferro, puntelli, arpioni, ecc. quando ciò fosse indispensabile, dovrà essere depositata da parte dei richiedenti una somma a garanzia del ripristino della sede stradale.

Nel parco dei divertimenti è vietato l'impianto di qualsiasi padiglione che sia di offesa alla morale e alla decenza.

Dopo le ore ventidue è vietato l'uso di amplificatori sonori.

CAPO X
ARTI E MESTIERI

Art. 129

Sensali e mediatori

Nessuno potrà esercitare la professione di sensale, intromettitore, mediatore in genere senza aver ottenuto l'iscrizione nell'apposito ruolo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, ai sensi della legge 21/03/1958, n. 253.

Ai sensali, intromettitori e mediatori che si ingeriscono, non richiesti, nelle contrattazioni comunque, od anche senza pretesa di compenso, verrà ritirato il certificato di iscrizione senza pregiudizio della penalità in cui sia incorso a senso del presente regolamento.

Art. 130

Facchini – lustrascarpe

Coloro che intendono esercitare il mestiere di portabagagli e di lustrascarpe, oltre all'iscrizione di cui all'art. 121 del T. U. della legge di pubblica sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, debbono ottenere e far rinnovare annualmente il permesso dell'Autorità Comunale.

I portabagagli ed i lustrascarpe devono, nell'esercizio del loro mestiere, portare un berretto uniforme con l'iscrizione "facchino" o "lustrascarpe" con il numero d'ordine e vestire una giacca o camicetta color turchino.

Tale numero deve pure essere inciso sopra una placca senza la quale essi non possono prestare servizio, che deve tenersi visibile al lato sinistro del petto. Il berretto e la placca, devono essere conformi al modello approvato dall'ufficio municipale di polizia ed essere sempre tenuti puliti e in buono stato.

E' vietato ai portabagagli ed ai lustrascarpe di ingombrare i marciapiedi, di infastidire i passanti con grida o cenni o di usare modi insistenti per ottenere prestazioni.

Ogni pretesa di remunerazione superiore a quella sancita dalla tariffa approvata dal Sindaco, la mancanza di rispetto a chicchessia, l'insubordinanza ai funzionari ed agenti municipali, l'aspetto trasandato o sporco e qualsiasi trasgressione ai regolamenti, possono dar luogo alla proposta all'Autorità di P. S. di cancellazione dall'apposito registro.

Art. 131

Commessi e fattorini di alberghi

I commessi ed i fattorini di alberghi che per il loro servizio frequentano la stazione ferroviaria devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Municipio.

All'arrivo dei viaggiatori non devono oltrepassare il limite del posto designato dagli agenti municipali ne recare molestia con grida o con offerte insistenti.

Essi devono portare la divisa e i distintivi loro prescritti con provvedimenti dell'Autorità Comunale e non potranno sostare nelle pubbliche vie e piazze per invitare in qualsiasi modo il pubblico a servirsi di determinati alberghi, trattorie e simili.

Art. 132

Responsabilità dell'albergatore

Della violazione delle norme contenute nell'articolo precedente è tenuto anche responsabile l'albergatore dal quale dipende colui che abbia trasgredito alla norma stessa.

E' del pari tenuto responsabile l'albergatore che faccia lavorare per proprio conto fattorini di albergo e conducenti di automobili od omnibus di albergo non muniti della prescritta licenza comunale.

Art. 133

Cambiamento di albergo

Nel caso in cui un fattorino od un conducente di automobile od omnibus di albergo debba passare dalla dipendenza di un albergo a quella di un altro non può prestare il suo servizio se prima non sia stata annotata dall'Ufficio di Polizia la relativa variazione sulla licenza comunale.

Dell'inosservanza della presente norma è tenuto responsabile non soltanto l'intestatario della licenza, ma altresì il proprietario dell'albergo.

Art. 134

Esibizione della licenza del Sindaco

I fattorini di albergo, i conducenti di automobili e omnibus di albergo, i facchini e i commissionari di piazza devono, a richiesta dei Vigili Urbani, degli Agenti Ferroviari e di Pubblica Sicurezza, presentare la licenza comunale, fornire le informazioni ed osservare gli ordini che vengono loro impartiti nell'interesse generale dei pubblici servizi.

Art. 135

Spazzacamini

Non si può esercitare il mestiere di spazzacamino senza apposito permesso dell'Autorità Comunale per ottenere il quale, l'interessato deve produrre insieme alla domanda, certificato di nascita e quello generale del casellario giudiziario di data recente.

I minorenni devono essere muniti di atto di consenso da parte di chi esercita su di essi la patria podestà.

Oltre a quanto è disposto dalla legge, è vietato valersi dell'opera di quei ragazzi i quali, per il loro deficiente sviluppo fisico, non siano riconosciuti atti alle fatiche del mestiere dall'ufficio municipale d'igiene.

Gli spazzacamini devono portare sul petto una placca di ottone con la dicitura "spazzacamino".

Art. 136

Spazzatura camini con mezzi meccanici

La spazzatura dei camini che hanno la canna di diametro inferiore ai centimetri 45 è permessa solo con mezzi meccanici.

CAPO XI CUSTODIA DI BICICLETTE ED AUTOMOBILI

Art. 137

Licenza per custodia di automobili private, motociclette e biciclette

Per esercitare la custodia delle automobili private, delle motociclette e delle biciclette sul suolo pubblico, occorre una speciale autorizzazione del Sindaco che può essere rilasciata solamente a chi sia munito del certificato di iscrizione del registro previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 138

Delimitazione dei posteggi

La delimitazione dei posteggi è fatta dal Comune a mezzo dell'ufficio di P. U.

Art. 139

Modalità per la custodia di biciclette

La custodia delle biciclette dovrà effettuarsi a mezzo di rastrelliere rispondenti alle caratteristiche del tipo approvato dal Comune. La custodia effettuata sul terreno privato dovrà essere approvata dal Comune e, trattandosi di luoghi esposti al pubblico, dovranno adoperarsi rastrelliere conformi a quelle usate per la custodia in luoghi pubblici. Il personale addetto ai posteggi dovrà vestire decorosamente.

Art. 140

Responsabilità dei custodi

L'autorizzazione municipale non esime il custode dalle responsabilità verso coloro che affidano le macchine alla sua custodia.

Nessuna responsabilità potrà incontrare il Comune od essergli accollata in relazione a quanto sopra.

CAPO XII

DISPOSIZIONI PREVENTIVE CONTRO GLI INCENDI

Art. 141

Disposizioni generali

Salvo quanto è disposto dagli art. 63 e seguenti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento di cui al R. D. 6 maggio 1940, n. 635, dal D. m. 21 luglio 1934, dal D. M. 12 maggio 1937 e successive modificazioni e salvo quanto è specificatamente stabilito nel presente regolamento, chiunque sul territorio del Comune intenda detenere, anche in temporanea sosta, materie liquide, solide o aeriformi che presentano pericoli di scoppi o di incendi, deve munirsi di speciale permesso scritto da rilasciarsi dall'Autorità Comunale.

Il Sindaco, prima di rilasciare o rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni od autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato al presente regolamento dovrà richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il rinnovo dello stesso da parte dell'Autorità che ha concesso la licenza, a norma dell'art. 33 della Legge 27 dicembre 1941, n. 1570 e successive disposizioni ministeriali del 16 gennaio 1941, art. 5, e n. 81 del 23 giugno 1949.

A tale scopo l'interessato deve tempestivamente presentare regolare domanda contenente tutte le indicazioni atte ad individuare ed a fare convenientemente valutare il deposito di cui trattasi.

In tale domanda devono specialmente essere enunciati i quantitativi massimi delle sostanze che essi intendono detenere e l'ubicazione precisa delle località in cui verrebbe ad effettuarsi tale detenzione.

Art. 142

Sostanze infiammabili per uso domestico

Le norme di cui all'articolo precedente non si applicano alla detenzione in abitazioni private e in quantitativo non superiore complessivamente a 15 Kg. Delle sostanze destinate ad usi domestici, quali cera, acquaragia, benzina, petrolio, alcool, gas liquidi.

Art. 143

Combustibile per caldaie con materiale di basso valore

Sono considerati come depositi soggetti alla vigilanza del presente Regolamento anche i combustibili destinati ad alimentare caldaie per il riscaldamento centrale degli stabili ed ancora quei piccoli depositi di materiale di basso valore di uso domestico saltuario che, a causa dell'ubicazione ove sono mantenuti, come sottotetti o ripostigli sotterranei, rappresentano nell'abitato un permanente pericolo di inizio di incendio.

Art. 144

Fuochi, falò zolfanelli

In conformità alle leggi speciali nonché all'art. 57 del T. U. della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento, sono vietati i fuochi ed i falò per le vie e piazze specialmente in prossimità di luoghi pubblici e privati nei quali siano depositate legna od altro materiale accendibili o esplosive.

E' proibito gettare nelle strade e luoghi di passaggio pubblico od aperti al pubblico fiammiferi od altri oggetti in corso di accensione.

Art. 145

Legna e materie simili accatastate nei cortili

Non si possono accatastare allo scoperto nei cortili legna o altre materie di facile accensione, salvo le cautele da prescriversi secondo i casi.

Art. 146

Prescrizioni per i depositi di combustibili

I locali destinati a contenere carbone, legna, fascine, paglia, fieno, fogliame secco, canapa, cordami, zolfo, catrame ed altre materie facilmente accendibili debbono essere separati da quelli in cui siano stabilite manifatture, od officine con uso di fuoco. In detti locali non si può accendere né portare fuoco né usare altri lumi che non siano lanterne chiuse.

Art. 147

Fieno e paglia

I locali destinati a deposito di mercanzia facilmente combustibile devono essere di solida costruzione.

Il fieno e la paglia non potranno essere riposti umidi e allo stato verde o tale che possano accendersi per spontanea combustione. Per essere autorizzati all'impiego di tali depositi occorre ottenere permesso scritto dall'Autorità Comunale la quale lo rilascerà prescrivendo quelle cautele, che, a seconda dei casi, crederà conveniente.

Art. 148

Locale in cui si fa uso del fuoco

Ogni locale in cui si faccia abitualmente uso del fuoco deve essere provveduto di focolai per gli usi domestici e di canne da fumo con la bocca di emissione sopra il tetto.

Art. 149

Botteghe e locali aperti al pubblico

Coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo precedente, nelle botteghe o locali aperti al pubblico in cui si fa uso del fuoco, compresi quelli di friggitoria, rosticceria od altro modo di cottura di sostanze alimentari, il focolare a ciò destinato deve essere collocato in fondo al locale in modo stabile, provvisto di cappa che sovrasti a tutti i fornelli e di regolare condotta di fumo ed eventualmente di aspiratori in modo da eliminare il fumo e gli odori molesti.

Art. 150

Spezzamento dei camini, fucine, ecc.

Ogni qualvolta se ne constati il bisogno, i proprietari devono far spazzare il camino, le canne fumarie e simili di abitazioni, forni e cucine di loro proprietà.

Art. 151

Certificato di prevenzione incendi

Non saranno autorizzati il rilascio, la cessione, l'ampliamento, la modificazione delle licenze di commercio senza il nulla osta dei Vigili del Fuoco come specificato nel precedente art. 141.

Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire, il rilascio, la cessione, l'ampliamento, la modificazione della licenza saranno subordinati alla preventiva visita di controllo da richiedersi al Comando dei Vigili del Fuoco da parte dell'interessato che accerti l'avvenuta esecuzione dei lavori stessi, prescritti nella prima visita.

La visita di prevenzione incendi ai fini di cui sopra è comunque obbligatoria in ogni caso di voltura della licenza, trasferimento dell'esercizio o nei casi in cui nei locali di vendita, nei depositi e simili, vengano apportate notevoli modifiche. Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Asti, deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e deve essere presentato ad ogni richiesta degli Agenti di Pubblica sicurezza, dei Vigili Urbani e dei Vigili del Fuoco.

Disposizioni in caso di incendio

Art. 152

I proprietari e gli abitanti delle strade o piazze in cui si manifesta un incendio e quelli delle strade adiacenti devono dare accesso nelle loro proprietà od abitazioni ai Vigili del Fuoco ed agli altri agenti incaricati dell'estinzione e permettere che sia attinta acqua dai pozzi o riserve idriche in genere.

Qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dal Comandante le operazioni di soccorso o dall'Autorità in genere. Nessuno inoltre potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il Comandante l'opera di spegnimento, salvo la rifusione dei danni a carico di chi ha ragione.

Art. 153

Nell'ambito del Comune di Asti il servizio di prevenzione incendi è di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco.

Esso viene espletato:

- a) per mezzo di visite del Comandante dei Vigili del fuoco o di Ufficiale da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle autorità competenti prima del rilascio delle licenze di esercizio, o del rinnovo o volture delle licenze stesse;
- b) per mezzo di visite di controllo degli stessi Ufficiali, o dei sottufficiali dei Vigili del Fuoco, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, di cui all'allegato in calce, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi,

dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento dell'efficienza degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione.

Art. 154

Gli stabilimenti, depositi e simili di cui al comma b) dell'art. 28 della Legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Art. 155

Sono soggetti alle visite ed ai controlli dei Comandi dei Corpi dei Vigili del Fuoco tutti gli impianti: stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite, ecc. che producono, impiegano, detengono o rivendono sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio compresi nell'elenco allegato A) della circolare n. 6 del 16/01/1949 del Ministero dell'Interno – Direzione Generale Servizi Antincendi, allegato in calce.

Gli impianti predetti, ai fini della loro potenzialità, vanno distinti in classi e gruppi a seconda della loro importanza industriale ed in base ai quantitativi di sostanze esplosive, infiammabili o combustibili, impiegate nelle lavorazioni e depositate, secondo le classificazioni stabilite dai regolamenti e dalle norme speciali attualmente in vigore che continueranno ad essere osservate fino a nuova disposizione.

Per i depositi misti di olii minerali e carburanti e di altre sostanze specificatamente trattate nei Regolamenti speciali l'entità complessiva in quintali verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali Regolamenti speciali.

Per tutti gli altri depositi misti, l'entità complessiva in quintali verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose (sostanze solide di categoria III liquidi di categoria II delle Norme Tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva delle sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'Interno) mediante i seguenti coefficienti di riduzione:

1/50 per le sostanze solide di categoria III-b e III-c e per i liquidi di combustibili di categoria II-c delle norme predette:

1/5 per le sostanze solide di categoria II-a I, e per i liquidi di categoria II-b delle medesime predette norme;

1/5 per il numero delle bombole di gas compresse e sommando poi i quantitativi così ridotti al quantitativo di liquidi di categoria II-a e di sostanze solide di categoria III-a.

Art. 156

I compensi che gli interessati dovranno corrispondere al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i necessari sopralluoghi e per il rilascio dei "certificati di prevenzione incendi" sono fissati dal Ministero dell'Interno.

Art. 157

Chiunque a qualsiasi titolo, detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Art. 158

Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, a preventiva approvazione da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco tutti i progetti di civili costruzioni con altezza in gronda superiori a m. 24 ed inoltre:

- a) quelli riguardanti edifici di particolare destinazione: Alberghi, Case albergo, Scuole, Collegi, Ospedali, Cliniche, Caserme, Grandi magazzini di vendita, Musei, Biblioteche, Archivi.
- b) edifici comprendenti locali adibiti a Grandi magazzini di vendita, Autorimesse, Laboratori o depositi, nei quali vengano manipolate o conservate sostanze che presentino pericolo di incendio.
- c) edifici che, pur essendo destinati unicamente ad abitazione, o non presentano prospetto su due piazze o vie pubbliche o comprendano appartamenti prospettanti soltanto su cortili interni.

Tali costruzioni sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del medesimo Comando dei VV. FF., prima del rilascio del permesso di abitabilità o di servizio. Tale collaudo dovrà essere richiesto dall'Autorità preposta al rilascio del permesso di abitabilità.

Art. 159

Sono soggetti al controllo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco gli impianti centralizzati di riscaldamento ad olio combustibile o combustibile gassoso, ove il deposito del combustibile liquido superi i Kg. 200 nell'abitato e Kg. 2000 fuori dall'abitato, a norma dell'art. 14 del tit. II del D. M. 31/07/1934.

Art. 160

Chiunque intenda installare un impianto centralizzato di riscaldamento funzionante a combustibile liquido per quantitativi superiori a quelli indicati al precedente articolo o gassoso dovrà inoltrare domanda al Comune il quale rilascerà apposito permesso, sentito il Comando dei Vigili del Fuoco il quale rilascerà previa visita di sopralluogo, apposito "certificato di prevenzione incendi" dal quale risultino le prescrizioni da osservare, le condizioni di esercizio e la durata del certificato che dovrà essere rinnovato a norma del precedente art. 141.

Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio del certificato, dovrà essere eseguita, su richiesta dell'interessato, visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi prescritti nella prima visita.

CAPO XIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 161

Oggetti rinvenuti

Per quanto riguarda gli oggetti rinvenuti valgono le disposizioni di cui agli articoli 927, 928, 929, 930 del Codice Civile.

Art. 162

Sanzioni

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento è applicata la pena dell'ammenda, nella misura e con le norme di procedura stabilite dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal codice penale e dalle altre leggi e regolamenti in vigore.

Art. 163(modificato con D.C.C. n. 579 del 13/06/1988)

Accertamento delle contravvenzioni

La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni previste dal presente regolamento spetta ai funzionari ed agli agenti municipali, nonché ad ogni altro funzionario ed agente della forza pubblica secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato e, limitatamente a quelle riguardanti la nettezza del suolo pubblico, agli assistenti del Servizio di Igiene Urbana dell'A.S.P.

Art. 164

Oblazione in via breve

Le oblazioni in via breve per le ammende relative alle contravvenzioni delle disposizioni del presente Regolamento devono essere fatte dal funzionario o dall'agente che accerta le contravvenzioni medesime, il quale ne rilascia ricevuta staccandola da apposito bollettario.

Art. 165

Obblighi dei contravventori

La contestazione di ogni contravvenzione, salve le sanzioni incorse, importa come conseguenza immediata, l'obbligo di cessare dall'atto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, se trattasi di atti compiuti senza l'autorizzazione o altrimenti contrari alle disposizioni in vigore, ovvero all'esecuzione dell'opera ed al compimento dell'atto che sia stato omesso.

Quando l'atto abusivo produca ingombro del suolo pubblico o pericolo alle persone, e quando il contravventore non ottemperi immediatamente all'ordine verbale di sgombero o di ripristino, oppure non possa subito provvedervi, l'Autorità Comunale può ordinare l'esecuzione d'ufficio di tali operazioni, rimanendo a carico del contravventore, oltre la pena incorsa, le spese all'uopo sostenute.

CAPO XIV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 166

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, i manifesti, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo, o in contrasto con le stesse.

ALLEGATO A

INDUSTRIE, OIFICI, LABORATORI, OFFICINE, DEPOSITI, MAGAZZINI ED ESERCIZI DI VENDITA CHE, PRESENTANDO PERICOLI DI INCENDIO O DI ESPLOSIONI, SONO SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI “PREVENZIONE INCENDI” PRIMA DELLA CONCESSIONE DI ESERCIZIO DA PARTE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI

- 1) Officine ed impianti per la produzione di:
 - gas di distillazione (gas illuminante, gas d’olio o di craking);
 - gas di reazione (gas d’aria, gas d’acqua, gas misto);
 - gas di carburazione (aria carburata);
 - altri combustibili (idrogeno, acetilene, ecc.).
- 2) Stabilimenti per la produzione di gas compressi, disciolti o liquefatti.
- 3) Stabilimenti ed officine in cui si utilizzano gas compressi, disciolti o liquefatti.
- 4) Magazzini in cui si conservano bombole con gas compressi, disciolti o liquefatti.
- 5) Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati.
- 6) Depositi e magazzini di oli minerali e loro derivati infiammabili e combustibili.
- 7) Stabilimenti per le industrie degli oli minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli oli minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione di carburanti speciali o miscele diverse da quelle ufficiali, produzione e lavorazione di paraffina, vasellina, ceresina, ecc., lavorazione di oli lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli, rigenerazione di oli minerali esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini.
- 8) ABROGATO
- 9) Rivendite nell’abitato, fuori dall’abitato e nei centri rurali di oli minerali e loro derivati infiammabili e combustibili.
- 10) Distributori fissi per benzina e miscele o per residui distillati per motori a combustione interna e distributori fissi a doppia erogazione.
- 11) Autorimesse pubbliche e private.
- 12) Stazioni di servizio per autoveicoli.
- 13) Officine per riparazione motori di autoveicoli.
- 14) Locali adibiti a deposito o ad esposizione di autoveicoli e di aeromobili.
- 15) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, di automobili, motocicli, e cicli.
- 16) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per automobili.
- 17) Cantieri navali per nuove costruzioni e per riparazioni.
- 18) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tranvie.
- 19) Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili, di bitumi, di catrame e di leganti per uso stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carbolineum, vernici nere, ecc. ed altre eventuali lavorazioni affini.
- 20) Depositi dei prodotti di cui al n. 19.
- 21) Stabilimenti per l’industria degli esplosivi (produzione di dinamite e gelatine esplosive, polveri senza fumo, miscugli esplosivi a base di nitrati inorganici, miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini, esplosivi con ossigeno liquido, sostanze innescanti, azzotidati, miscele detonanti, micce, fuochi pirotecnici e razzi, altre eventuali lavorazioni affini).

- 22) Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili, depositi di vendita, depositi di consumo permanenti o temporanei, depositi giornalieri, depositi per usi agricoli).
- 23) Depositi di clorati entro l'abitato.
- 24) Esercizi di minuta vendita di materie esplosive, cartucce da caccia, ecc.
- 25) Fabbriche e depositi di celluloidi o di oggetti vari in celluloidi.
- 26) Fabbriche e depositi di pellicole cinematografiche e fotografiche in celluloidi.
- 27) Agenzie di noleggio dei filmi e locali per revisione filmi.
- 28) Stabilimenti per la ripresa dei filmi (teatro di posa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei filmi, per lo sviluppo e la stampa dei filmi.
- 29) Laboratori di attrezzeria teatrale e di scenografia (separati da teatri).
- 30) Stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di carte calcografiche, di carte eliografiche e cianografiche, di pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza.
- 31) Magazzini (depositi) dei prodotti di cui al n. 30.
- 32) Stabilimenti ed opifici per l'industria della carta (fabbricazione delle paste meccaniche di legno; delle mezze paste di paglia, stracci, ecc.; della carta, del cartone, carta e cartoncini incatramati; carte paraffinate, cerate e simili; carte da parati ed altre di tipi affini; patinatura e verniciatura della carta e dei cartoni; confezione della carta a pizzo, di globi, carta filata e trucioli di carta; fabbricazione di registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste, involucri per sigarette e fiammiferi e di altri oggetti affini).
- 33) Magazzini per deposito dei prodotti di cui al n. 32 e per deposito e classificazione di carta usata, di stracci e di cascami di fibre tessili per l'industria della carta.
- 34) Biblioteche, librerie e tipografie.
- 35) Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione di fogli, tubi e fili di gomma; di oggetti di gomma e di guttaperga; di tessuti di gomma; di pneumatici, semi-pneumatici ed anelli di gomma piena per veicoli; di calzature di gomma e di tela-gomma; di maschere antigas ed antipolvere; di rigenerato di gomma; di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini).
- 36) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma (riparazione di pneumatici, stivali e stivaloni di gomma, ecc.).
- 37) Depositi e rivendite di legnami da costruzione e da lavorazione; di legna da ardere; di paglia; di fieno; di canne; di sughero; di sommaco; di altri prodotti affini.
- 38) Fabbriche, magazzini di deposito e di vendita di mobili comuni e di lusso in legno; di biliardi; di arredamento in legno, di serramenti in legno; di persiane avvolgibili; di pavimento in legno; di scale in legno; di giocattoli in legno; ed altri prodotti affini.
- 39) Segherie, falegnamerie ed ebanisterie.
- 40) Stabilimenti ed opifici delle varie industrie di produzione dei tessuti, compresi quelli per la produzione di oli, bozzine, appretti e disappretti per l'industria del tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum ed altri prodotti simili.
- 41) Magazzini di deposito e grandi magazzini di vendita dei prodotti di cui al n. 40.
- 42) Grandi laboratori per la confezione in serie (esclusi quindi quelli a carattere artigiano) di abiti, biancheria, indumenti di maglia ed altri simili indumenti di vestiario.
- 43) Magazzini di deposito e grandi magazzini di vendita delle confezioni di cui al n. 42.
- 44) Fabbriche e magazzini di deposito e di vendita di creme e lucidi per pavimenti, metalli, calzature ed altri prodotti affini.

- 45) Laboratori, opifici ed impianti di industrie per produzione di acetone; di acido acetico; di acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dell'idrogeno); degli acidi stearico, palmitico, oleico con o senza distillazione di acidi grassi; di aldeide acetica; di aldeide formica; di alcol metilico; di allumina per estrazione dalla bauxite; di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione; di clorati alcalici; di cloro liquido; di ossido di etile; di idrogeno; di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi; di fosforo; di riduzione dei minerali di zinco; di solfato e cloruro di zinco per attacco del metallo o dei residui a mezzo di acidi corrispondenti; di solfuro di carbonio; di carburo di calcio; di altri prodotti affini.
- 46) Stabilimenti ed opifici per la purificazione degli alcool metilico, etilico e propilico.
- 47) Fabbriche e depositi di fiammiferi e di torce.
- 48) Laboratori ed opifici per la riduzione dei minerali di antimonio.
- 49) Laboratori ed opifici per il ricupero dell'argento per trattamento di prodotti fotografici e di pellicole cinematografiche.
- 50) Opifici per la produzione del mastice di cautchou, se preparato con solventi infiammabili.
- 51) Opifici per la fabbricazione della ceralacca.
- 52) Fabbriche e depositi di concime chimico a base di nitrati.
- 53) Opifici per l'estrazione a fuoco diretto del grasso dai corpi degli animali.
- 54) Opifici per l'estrazione a caldo; distillazione, pirogenerazione, idrogenerazione dell'olio di pesce.
- 55) Opifici per l'idrogenerazione di oli e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi e produzione di margarina.
- 56) Opifici per la produzione del sapone, di candele ed altri oggetti di cera e paraffina; di acidi grassi; di glicerina greggia, raffinata e distillata, ed altri prodotti affini.
- 57) Concerie, lavanderie a secco ed a vapore, tintorie.
- 58) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.
- 59) Fabbriche, depositi, rivendite all'ingrosso ed al minuto di vernici grasse, con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca) e cellulosiche e relativi diluenti e plastificanti.
- 60) Stabilimento in cui viene eseguita l'iniezione di oli creosotati nel legno.
- 61) Molini per cereali.
- 62) Forni per panificazione, per produzione biscotti, panettoni e pasticcerie diverse, con o senza annessa vendita al minuto.
- 63) Opifici per la lavorazione del riso e per la produzione di tapiocche.
- 64) Pastifici con o senza annessa vendita al minuto.
- 65) Opifici per la maturazione della frutta e dei legumi ottenuta per riscaldamento a gas dexilocali.
- 66) Fabbriche di surrogati del caffè.
- 67) Stabilimenti per la produzione e raffinazione (rettificazione) di oli vegetali (di oliva e di semi).
- 68) Fabbriche di ghiaccio ed impianti frigoriferi per la conservazione dei generi alimentari.
- 69) Opifici per la fabbricazione dell'inchiostro quando questa ha luogo a caldo.
- 70) Opifici per la raffinazione del metilene.
- 71) Depositi di fosforo.
- 72) Depositi di solfuro di carbonio.
- 73) Distillerie e depositi di alcool ed acquavite.
- 74) Fabbriche di liquori.

- 75) Fabbriche di profumi.
- 76) Laboratori ed opifici per la preparazione di preparati farmaceutici galenici, di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici usati in medicina, di prodotti deodoranti, igienici, disinfettanti ed insetticidi, ecc.
- 77) Opifici per la torrefazione di ossa, corna, ecc.
- 78) Stabilimenti per la fusione di zolfo e per la produzione di zolfo raffinato.
- 79) Fonderie di metalli, officine per lo stampaggio e la laminazione dei metalli, acciaierie, opifici per il trattamento di minerali di rame e di nichel col forno a riverbero o a tino ed altri opifici affini.
- 80) Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli.
- 81) Officine per la saldatura autogena e taglio con fiamma ossidrica ed ossiacetilenica.
- 82) Officina per la verniciatura a spruzzo e a pennello con vernici infiammabili.
- 83) Centrali e stazioni per rispettivamente produrre e trasformare l'energia elettrica; impianti elettrogeni azionati da motore a scoppio per produzione di energia elettrica sussidiaria.
- 84) Stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici isolati.
- 85) Fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici ed altri affini.
- 86) Fornaci e molini da gesso, da calce e cemento.
- 87) Fornaci da laterizi.
- 88) Fabbriche di maioliche, porcellane e simili.
- 89) Stabilimenti per la fabbricazione e lavorazione del vetro.
- 90) Opifici per la produzione del crine vegetale, della trebbia e simili; lavorazione della paglia, dello sparto e simili; fabbricazione di scope; lavorazione del sughero; produzione di farina di legno e legno macinato ad altre fabbricazioni simili.
- 91) Opifici per la lavorazione delle scatole, del crine animale, del pelo, di fibre vegetali, del capoc, delle penne e delle piume per imbottiture, dell'ovatta ed altri prodotti affini.
- 92) Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloidi, in legno, in gomma, in stoffa, ed altre simili sostanze.
- 93) Grandi empori per la vendita di oggetti di svariato genere.
- 94) Farmacie, drogherie, mesticherie.
- 95) Altri eventuali opifici di produzione o magazzini di deposito e di vendita di prodotti la cui preparazione o conservazione presenta pericolo d'incendio o di scoppio e che non sono contemplate nella presente elencazione.

ALLEGATO B (D.C.C. n. 714 del 30/12/1986, modificato con D.C.C. n. 288 del 29/02/1988, modificato con D.G.C. n. 2818 del 09/10/1989 ratificato con D.C.C. n. 84 del 27/02/1990)

NUOVI IMPORTI PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art. 7: occupazione abusiva che provoca turbativa al buon andamento delle attività mercatali o che crea grave intralcio alla circolazione veicolare e pedonale
da L. 50.000 a L. 500.000

Art. 14: lordare il suolo pubblico con detriti, o materiale di riporto o scavo
Per la violazione dei primi tre commi è confermata in L. 10.000 la somma minima da pagare;
per la violazione del penultimo comma: da L. 20.000 a L. 200.000;
per la violazione dell'ultimo comma è confermata la sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000

Art. 20: omettere di sgomberare dalla neve i marciapiedi prospicienti gli stabili
da L. 25.000 a L. 250.000

Art. 25: lavaggio di veicoli in luogo pubblico
da L. 15.000 a L. 150.000

Art. 31: da L. 50.000 a L. 500.000

Art. 32: imbrattamento dei muri esterni degli edifici
da L. 100.000 a L. 1.000.000

Art. 33: depositare merci sulla proprietà privata che nuociano all'estetica ed al decoro della città
da L. 100.000 a L. 1.000.000

Art. 47: 1° e 2° comma da L. 25.000 a L. 250.000
ultimo comma da L. 50.000 sino a L. 500.000

Art. 54, 61, 62, 64, 66, 67: disturbo della quiete pubblica
da L. 50.000 a L. 500.000

Art. 80: gocciolamento di acqua dai canali di gronda
da L. 25.000 a L. 250.000

Art. 85: omessa rimozione dei lastroni di neve e ghiaccio che minacciano di cadere
da L. 50.000 a L. 500.000

Art. 123: non uniformarsi alle disposizioni date dall'Autorità Municipale a mezzo dell'Ufficio Polizia Urbana
da L. 50.000 a L. 500.000

INDICE GENERALE

CAPO I

Disposizione generali

Art. 1	Disciplina della Polizia Urbana	pag. 1
Art. 2	Suolo e luoghi pubblici	pag. 1
Art. 3	Facoltà degli Agenti di Polizia Municipale	pag. 1
Art. 4	Delimitazione di zone	pag. 1
Art. 5	Stemma Civico	pag. 1
Art. 6	Bandiera Nazionale	pag. 2

CAPO II

Suolo Pubblico

Art. 7	Occupazione delle aree pubbliche	pag. 2
Art. 8	Limitazione per le occupazioni di aree pubbliche	pag. 2
Art. 9	Modalità per carico e scarico delle merci	pag. 2
Art. 10	Scarico di rottami e detriti	pag. 3
Art. 11	Esposizione di merci all'esterno dei negozi	pag. 3
Art. 12	Condutture dell'energia elettrica, del gas e di linee telefoniche	pag. 3
Art. 13	Spettacoli e trattenimenti all'aperto su suolo pubblico	pag. 3

CAPO III

Pulizia della Città

Art. 14	Nettezza del suolo pubblico	pag. 4
Art. 15	Obblighi dei concessionari di suolo pubblico	pag. 4
Art. 16	Commercianti ambulanti di commestibili e simili	pag. 4
Art. 17	Pubblici condotti, fossi e canali	pag. 5
Art. 18	Portici, cortili e scale	pag. 5
Art. 19	Negozi e botteghe	pag. 5
Art. 20	Sgombro neve	pag. 5
Art. 21	Spolveratura di tappeti e simili	pag. 5
Art. 22	Taglio e spaccatura della legna	pag. 6
Art. 23	Foraggiamento degli animali	pag. 6
Art. 24	Custodia degli animali domestici	pag. 6
Art. 25	Lavatura e riparazione dei veicoli e degli autoveicoli	pag. 6
Art. 26	Pulizia delle vetrine	pag. 6
Art. 27	Casse e vasi di fiori	pag. 6
Art. 28	Animali da cortile	pag. 7
Art. 29	Abbandono degli animali	pag. 7

Art. 30	Trasporto di panni sporchi	pag. 7
---------	----------------------------	--------

CAPO IV Decoro

Art. 31	Facciate delle case, scale, portici e ferramenta	pag. 7
Art. 32	Cura degli edifici	pag. 7
Art. 33	Depositi nelle proprietà private	pag. 8
Art. 34	Lavori sul suolo pubblico	pag. 8
Art. 35	Lavatura della biancheria	pag. 8
Art. 36	Sciorinamento della biancheria	pag. 8
Art. 37	Pattumiere e recipienti con rifiuti	pag. 8
Art. 38	Viali e giardini pubblici	pag. 8
Art. 39	Zoo e parco dei divertimenti	pag. 9
Art. 40	Vasche e fontane	pag. 9
Art. 41	Bestie macellate	pag. 9
Art. 42	Decenza personale	pag. 9
Art. 43	Decenza pubblica	pag. 9
Art. 44	Bisogni corporali	pag. 10
Art. 45	Bagni	pag. 10
Art. 46	Maltrattamento di animali	pag. 10
Art. 46 bis	Salvaguardia di specie a rischio di estinzione	pag. 10
Art. 47	Guasti agli edifici	pag. 10
Art. 48	Segnaletica stradale, illuminazione elettrica, gas	pag. 11
Art. 49	Sdruciole su ghiaccio	pag. 11
Art. 50	Artigiani	pag. 11
Art. 51	Odori molesti e dispersioni di materiali	pag. 11
Art. 52	Casse mortuarie e trasporti funebri	pag. 11

CAPO V Tranquillità

Art. 53	Chiusura delle porte e saracinesche	pag. 12
Art. 54	Schiamazzi, grida e canti	pag. 12
Art. 55	Suono delle campane	pag. 12
Art. 56	Suonatori ambulanti e simili	pag. 12
Art. 57	Festival – Uso di megafoni ed altoparlanti	pag. 12
Art. 58	Assembramenti e comitive	pag. 12
Art. 59	Carico e scarico di merci che causano rumore	pag. 13
Art. 60	Trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche	pag. 13
Art. 61	Detenzione di cani od altri animali	pag. 13
Art. 62	Esercizio di mestieri, arti, industrie	pag. 13
Art. 63	Impianto di macchinari	pag. 14
Art. 64	Funzionamento dei motori	pag. 14
Art. 65	Rumori inutili di motori	pag. 14
Art. 66	Rumori nelle private abitazioni	pag. 14

Art. 67	Abusi di strumenti sonori	pag. 14
Art. 68	Grida di rivenditori	pag. 15
Art. 69	Ingiusto disturbo o fastidio	pag. 15
Art. 69 bis		pag. 15

CAPO VI

Sicurezza

Art. 70	Collocamento di condutture per il gas, linee elettriche e telefoniche	pag. 20
Art. 71	Animali pericolosi	pag. 20
Art. 72	Cani vaganti	pag. 20
Art. 73	Accalappiacani	pag. 20
Art. 74	Strade, viali, giardini, monumenti, edifici	pag. 20
Art. 75	Marciaipiedi e viali riservati ai pedoni	pag. 21
Art. 76	Custodia dei bambini	pag. 21
Art. 77	Trasporto a mano di oggetti	pag. 21
Art. 78	Carovane di ambulanti	pag. 21
Art. 79	Tenuta dei tetti, cornicioni e simili	pag. 21
Art. 80	Canali di gronda	pag. 21
Art. 81	Guasti e rotture	pag. 22
Art. 82	Costruzione, riattamento, demolizione di edifici	pag. 22
Art. 83	Getto di materiale di demolizione	pag. 22
Art. 84	Insegne, persiane, vetrate di finestre	pag. 22
Art. 85	Lastroni di neve e ghiaccio	pag. 22
Art. 86	Portinai e simili	pag. 23
Art. 87	Illuminazione dei portici, scale e anditi	pag. 23
Art. 88	Riparazione ai pozzi, cisterne e simili	pag. 23
Art. 89	Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi	pag. 23
Art. 90	Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto	pag. 23
Art. 91	Giochi – Lancio di oggetti	pag. 24
Art. 92	Autobus urbani – Norme per i passeggeri	pag. 24
Art. 93	Personale di servizio sugli autobus	pag. 25
Art. 94	Impalcature per feste, fiere, competizioni sportive	pag. 25
Art. 95	Casse e vasi di fiori	pag. 25
Art. 96	Protezione da schegge	pag. 25
Art. 97	Trasporto di acque gasate e di seltz	pag. 26
Art. 98	Mine	pag. 26

CAPO VII

Sanità

Art. 99	Nettezza delle case	pag. 26
---------	---------------------	---------

Art. 100	Trasporto e ritiro delle immondizie domestiche	pag. 26
Art. 101	Pozzi neri e fognatura	pag. 27
Art. 102	Importazione di spazzatura	pag. 27

CAPO VIII

Commercio

Art. 103	Disciplina del commercio	pag. 27
Art. 104	Licenza di commercio	pag. 28
Art. 105	Obblighi dei commercianti	pag. 28
Art. 106	Pesi e misure	pag. 29
Art. 107	Carta nelle pesate	pag. 29
Art. 108	Collocamento di merci	pag. 29
Art. 109	Fornai e panettieri	pag. 29
Art. 110	Macellai	pag. 29
Art. 111	Disciplina merceologica	pag. 29
Art. 112	Venditori ambulanti	pag. 30
Art. 113	Norme per l'esercizio del commercio ambulante	pag. 30
Art. 114	Orario di vendita	pag. 30
Art. 115	Prescrizioni territoriali	pag. 31
Art. 116	Carretti a mano per la vendita ambulante	pag. 31
Art. 117	Commercio ambulante di alimenti e bevande	pag. 31
Art. 118	Commercio ambulante di generi alimentari	pag. 31

CAPO IX

Mercati e fiere

Art. 119	Disposizioni generali	pag. 32
Art. 120	Vendita talee e barbatelle	pag. 32
Art. 121	Mercati coperti	pag. 32
Art. 122	Itinerario da seguire per giungere sui mercati	pag. 32
Art. 123	Collocamento di merci	pag. 33
Art. 124	Disciplina ai pesi pubblici	pag. 33
Art. 125	Contegno da tenersi sui mercati	pag. 33
Art. 126	Mercato delle uve	pag. 33
Art. 127	Mercato del bestiame e dei prodotti ortofrutticoli	pag. 33
Art. 128	Fiere e festeggiamenti	pag. 33

CAPO X

Arti e mestieri

Art. 129	Sensali e mediatori	pag. 34
Art. 130	Facchini – Lustrascarpe	pag. 34
Art. 131	Commessi e fattorini di alberghi	pag. 35

Art. 132	Responsabilità dell'albergatore	pag. 35
Art. 133	Cambiamento di albergo	pag. 35
Art. 134	Esibizione della licenza del Sindaco	pag. 35
Art. 135	Spazzacamini	pag. 35
Art. 136	Spazzatura camini con mezzi meccanici	pag. 36

CAPO XI

Custodia di biciclette e automobili

Art. 137	Licenza per custodia di automobili private, motociclette e biciclette	pag. 36
Art. 138	Delimitazione dei posteggi	pag. 36
Art. 139	Modalità per la custodia di biciclette	pag. 36
Art. 140	Responsabilità dei custodi	pag. 36

CAPO XII

Disposizioni preventive contro gli incendi

Art. 141	Disposizioni generali	pag. 37
Art. 142	Sostanze infiammabili per uso domestico	pag. 37
Art. 143	Combustibile per caldaie con materiale di basso valore	pag. 37
Art. 144	Fuochi, falò, zolfanelli	pag. 37
Art. 145	Legna e materie simili accatastate nei cortili	pag. 38
Art. 146	Prescrizioni per i depositi di combustibili	pag. 38
Art. 147	Fieno e paglia	pag. 38
Art. 148	Locale in cui si fa uso del fuoco	pag. 38
Art. 149	Botteghe e locali aperti al pubblico	pag. 38
Art. 150	Spazzamento dei camini, fucine, ecc.	pag. 39
Art. 151	Certificato di prevenzione incendi	pag. 38
Art. 152	Disposizioni in caso di incendio	pag. 39
Art. 153	Disposizioni in caso di incendio	pag. 39
Art. 154	Disposizioni in caso di incendio	pag. 40
Art. 155	Disposizioni in caso di incendio	pag. 40
Art. 156	Disposizioni in caso di incendio	pag. 40
Art. 157	Disposizioni in caso di incendio	pag. 41
Art. 158	Disposizioni in caso di incendio	pag. 41
Art. 159	Disposizioni in caso di incendio	pag. 41
Art. 160	Disposizioni in caso di incendio	pag. 41

CAPO XIII

Disposizioni varie e finali

Art. 161	Oggetti rinvenuti	pag. 42
Art. 162	Sanzioni	pag. 42
Art. 163	Accertamento delle contravvenzioni	pag. 42
Art. 164	Oblazioni in via breve	pag. 42

Art. 165 Obblighi dei contravventori pag. 42

CAPO XVI
Disposizioni transitorie

Art. 166 Entrata in vigore del regolamento pag. 43
 Allegato "A" pag. 44
 Allegato "B" pag. 48